

1114
Commercio

277



DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO

PER

LA DIREZIONE

DELLA

GIURISPRUDENZA COMMERCIALE ITALIANA



GENOVA. Tip. di L. Sambolino, Via Garibaldi, N. 22.

DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO

1. Discutendosi alla Camera dei Deputati il Bilancio del Dicastero della grazia e giustizia, il Guardasigilli annunciava la presentazione di uno schema di legge per l'abolizione dei Tribunali di Commercio (1). L'annuncio inaspettato commosse e turbò gli uomini del commercio e quei del foro: i primi per l'attacco diretto al-

l'antichissimo loro privilegio; gli altri per le conseguenze che ne sarebbero derivate al commerciale diritto; tutti per il pericolo ed il danno che la nuova proposta minacciava al commercio, elemento principalissimo della prosperità nazionale. Rimostranze e reclami sorsero d'ogni parte, i Diarii, e fra essi primi quelli che più specialmente

(1) Ecco le parole del Ministro di Grazia e Giustizia come sono riferite nel Rendiconto ufficiale della *Cazzetta del Regno*:

« Signori, questa è mia antica e costante opinione: io non ho mai inteso che cosa significhino al giorno d'oggi i Tribunali di Commercio. Si può intendere che, quando le questioni commerciali erano regolate da usi locali e speciali, i soli Commercianti valessero a risolverle e deciderle, ma quando le massime del Diritto Commerciale si sono venute formando e sono state codificate; quando vi è in materia commerciale un Codice da osservare, come vi è in materia civile, io non intendo come il Magistrato non possa applicare questo Codice e decidere le Cause Commerciali al modo stesso in cui decide le Cause Civili e applica il Codice Civile.

« Ma la giurisdizione commerciale è condannata da queste stesse legislazioni che l'ammettono, perchè, mentre sotto il pretesto che Giudici non commercianti non sono abili a decidere le Cause commerciali, creano i Tribunali

« di Commercio in prima istanza, in seconda istanza poi obbligano i litiganti a ricorrere ai Magistrati Civili.

« Finalmente, o Signori, un'esperienza costante mi ha persuaso che si farà il bene del Commercio annullando i Tribunali Commerciali, perchè ho visto dappertutto, in Francia, nel Belgio e in Italia che il vero Giudice delle Cause commerciali non è il Commerciante, ma sibbene il Magistrato che lo presiede, o il Segretario del Tribunale Commerciale.

« È dunque una finzione questa Giurisdizione Commerciale che non ha alcuna ragione di legittima sussistenza.

« Può ben avvenire che in qualche caso il giurisperito, il Magistrato abbia bisogno di conoscenze speciali che non potrebbe attingere che dai Commercianti; ma nulla impedisce che, come nelle altre cause, quando occorrono speciali conoscenze, il Magistrato fa ricorso a Periti, nelle Cause commerciali si circonda delle cognizioni e dei voti dei negozianti, e udendo il loro avviso, decida la Causa ».

curano gli interessi del commercio levarono la voce contro la temuta innovazione, e poco mancò che l'annuncio del Guardasigilli non formasse il soggetto di ciò che dicono una *quistione del giorno*. Ma vitalissima era certo la quistione per la Giurisprudenza Commerciale, nè quindi poteva senza colpa essere da noi trascurata: ci parve pertanto compiere a un debito formandone oggetto di studio peculiare e i risultati presentandone ai nostri lettori.

2. Siccome ritessendo il passato fino ai tempi più remoti, nei quali la storia nella favola si diletta, avevamo riconosciuto che lo incremento e la prosperità del commercio non furono mai scompagnati da una speciale giurisdizione che ne regolasse le controversie; indagammo le ragioni del fatto, e fummo in breve persuasi, che utilissima al rapido svolgimento delle operazioni commerciali, sbrigliando da ogni inciampo colla pronta risoluzione delle quistioni, e così corrispondente ai particolari bisogni del commercio, diveniva una necessità per l'indole tutta propria del commerciale diritto. Chiamati allora ad esame gli obbietti che gli avversari singolarmente le muovono, pochi ci si presentarono di malagevole confutazione; nessun tale da menomare l'importanza ed il peso degli argomenti che ne favoriscono la conservazione: infine a porre il suggello alla nostra convinzione, venne coi risultamenti non fallaci della statistica, l'esperienza maestra sicura di verità.

3. Se fra gli utili portati dal secolo quello annoverare dobbiamo che l'antichità dell'origine non induca prescrizione a favore di qualsivoglia istituzione; è però a deplorare che la sola antichità sia talvolta cagion di condanna; troppo spesso dimenticandosi che la novità delle leggi è quasi sempre pericolosa, sol perchè novità: onde savio e provvido consiglio non immutare se l'utile o la necessità dell'innovazione

non sieno luminosamente manifesti. Prechetto da non trasandarsi in ogni maniera di legge: importantissimo e di suprema necessità per quelle che all'ordinamento giudiziario appartengono. In esse, a differenza delle altre, ove fallisca la prova, l'esperimento si sarà fatto col danno irreparabile dei diritti dei cittadini, e, qualunque ne sia il risultamento, difficilmente si potrà cansare che l'amministrazione della giustizia non ne patisca detrimento pel non breve periodo di tempo indispensabile a che uomini nuovi alla nuova istituzione s'affacciano.

Quella stessa oscurità che ravvolge le prime origini del commercio nasconde pure la istituzione di un tribunale speciale per districarne le controversie; e le prime congetturati nozioni che abbiamo sì dell'uno che dell'altro spettano più che alla storia al dominio delle scienze archeologiche; volendosi da taluno che ai *Sufeti*, dei quali è cenno nella celebre Iscrizione di Marsiglia (2), e che tanto figurano nel reggimento della Cartaginese Repubblica incumbesse eziandio di risolvere le commerciali differenze.

La prima e sicura notizia di essa risale ai migliori tempi della Repubblica d'Atene. Le Orazioni di Demostene e gli scritti di Lisia e Zenofonte ci conservano memoria d'una speciale giurisdizione ch'era in Atene destinata alla spedizione del contenzioso marittimo per i contratti della navigazione conclusi od eseguiti in Atene. È degno di considerazione che anche presso i Greci troviamo il germe dell'Ordinamento Giudiziario che poscia invalse appo i Romani, in cui tutto l'ufficio del Magistrato che ha l'incarico d'amministrare la giustizia riducesi a rimandare i con-

(2) RENAN *Histoire générale et systèmes comparés des langues semitiques* Lib. 2, Cap. 2. — SAILLY *Mémoires de l'Académie des Inscriptions et belles lettres* Tom. XVII, Part. 1, pag. 319.

tendenti o davanti arbitri di loro scelta, ovvero dinanzi a giudici a tal uopo previamente designati. Per gli affari del commercio marittimo erano ad ogni anno eletti giudici speciali che esercitavano il loro ufficio nei sei mesi durante i quali era sospesa la navigazione; cioè, da ottobre ad aprile, trasferendosi a tal fine sui navigli, intendendo ivi le parti che entro brevissimo termine, a pena di decadenza, doveano proporre le loro istanze e senza che dalla loro sentenza fossevi appello (3).

4. Ponendo a confronto quel poco che ci rimane delle Leggi Ateniesi riflettenti il commercio coi frammenti della legislazione marittima di Rodi, la somiglianza è tanta, che se può essere incerto se Atene da Rodi o Rodi da Atene attingesse la legislazione, avvi ragionevol motivo a congetturare, che, come le altre, così pure avessero comune la istituzione d'una giurisdizione speciale. Parra anzi probabilissimo che conforme fosse altresì il costume di tutti gli emporii commerciali e marittimi di quei tempi, ove ritengasi: che i Giudici commerciali aveano anche giurisdizione per gli stranieri; dovendo per essi applicare la legge del loro paese (4): — che il germe della istituzione de' Consoli dei nostri tempi, e che ha tanta affinità di origine colla commerciale giurisdizione, devesi ritenere nella Magistratura dei *Proxeni* di cui parlano Demostene e Tucidide (5): — e che infine, a testimonianza d'Erodoto, i Re d'Egitto avevano concesso ai commercianti stranieri ed in specie ai Greci il privilegio d'avere a

Giudici i loro connazionali ch' essi stessi sceglievano (6).

5. Dai tempi della prosperità d'Atene venendo a quei di Roma troviamo per la Giurisdizione Commerciale quella stessa lacuna che interrompe la storia del commercio. E non è a meravigliare ove si ricordi in qual poco conto i ferrei Quiriti avessero la mercatura: che, se succedevano a Cartagine nella cupidigia della conquista, eran ben lontani dall'imitarla nel giovare ad incremento e floridezza del loro traffico. Nei severi costumi della Romana Repubblica provvedeva largemente alla parca lor vita la coltivazione del ferace suolo d'Italia, e nei tempi guasti e corrotti dell'Impero le ricchezze che d'ogni parte d'Europa si versavano in Roma poteansi ben dire piuttosto tributo che traffico. Ad ogni modo non mancano coloro che anche presso i Romani vogliono rinvenire le tracce d'una speciale giurisdizione per il commercio. Stracca (7) e con esso Azuni (8) e Nougier vorrebbero interpretare in tal senso il testo della Leg. 7 del Codice *De Jurisdictione omnium iudicum* (9); e Peuchet attesta che un privi-

(6) HERODOT. Lib. 2, § 178.

(7) STRACCA, *De Mercatura* Cap. *De iudicibus seu consulibus*.

(8) AZUNI nel Discorso preliminare del suo Dizionario (nota 1, pag. 27, E.L. di Livorno colle aggiunte del Ricci) invoca pure la testimonianza di Valerio Massimo Lib. 8, Cap. 11 e la L. unica del Codice *De Monopoliis*. Non ci fu per altro possibile riscontrare il testo di Valerio Massimo, giacchè il Capo undecimo del Lib. 8 non ha relazione di sorta colla Giurisdizione Commerciale, e qualora fosse il Cap. 2 del Lib. 8 intitolato *De Iudiciis privatis* quello a cui si riferisce l'Azuni, ci sembra assai difficile indurne una qualche applicazione al nostro soggetto. Così pure è molto problematico che gli *Ergolabi* e i *Primates professionum* dei quali si fa cenno nella citata legge avessero autorità di giudicante.

(9) NOUGIER *ut supra*.

(3) PARDESSUS, *Collection des Loix maritimes* Tom. 1, Cap. 2, pag. 50. — NOUGIER *Des Tribunaux de Commerce* Lib. 1, Cap. 2, n. 2.

(4) DEMOSTH. *De Halonns*. Tom. 1, pag. 79.

(5) THUCIDID. Lib. 1, Cap. 83 — DEMOSTH. *Pro Rodh.* Tom. 1, pag. 192 — *In Lept.* Tom. 1, pag. 496.

legio speciale consentiva ai commercianti di Cadice di sottrarsi alla giurisdizione dei Tribunali da Cesare stabiliti nelle Spagne (10). Quel che si ha di certo si è che nella Legge 3 del Codice *De Naufragiis* leggiamo qualche speciale provvedimento per accelerare la spedizione delle cause marittime, e troviamo la formola che più tardi segna il carattere distintivo delle cause commerciali dalle ordinarie, *ut levato velo istae causae cognoscant*.

6. Anche ai primi tempi che seguirono l'Invasione de' Barbari si rinvengono le tracce d'una speciale giurisdizione per il commercio. Nelle Leggi dei Visigoti erano infatti istituiti dei Giudici speciali coll'appellativo di *Telonarii*, il cui compito era appunto di risolvere le controversie insorte fra i *trasmaringi negotiatores* (11). Da essi deriva il Dufresne la Dignità Palatina *Mercurii Palatii Telonerium* che aveva incombenza di presiedere ai *Portolani* e di giudicare sulle commerciali contestazioni (12), e si potrebbe con Montesquieu far discendere l'origine immediata dei Consoli dei nostri tempi (13).

7. Discendendo al tempo in cui comincia a spuntar l'alba della civiltà moderna, e la storia così del commercio che della sua legislazione si rischiarano, svolgendo una serie non interrotta di progressivo perfezionamento fino ai nostri giorni, apparisce di bel nuovo un fatto, la di cui significazione è della massima importanza per la filosofia della storia del Diritto. Allo stesso modo che la istituzione presso gli antichi di Giudici speciali per risolvere le commerciali contro-

versie si confonde colla storia stessa del Commercio, così pure la creazione dei Tribunali di Commercio dei nostri tempi risale alle prime origini dell'odierno commercio: e, ciò che è rimarchevole nell'ordine dei fatti, precede la sua stessa speciale legislazione; anzi concorre per la massima parte a prepararne gli elementi ed a gettarne le basi.

8. Gli stranieri che non possono contestare d'essere debitori all'Italia delle origini e dello sviluppo della civiltà e del commercio moderno, nemmeno ci osano contendere di avere attinto dagli Italiani i primi insegnamenti dell'odierno gius commerciale e per conseguenza della speciale giurisdizione « Si prenant notre législation sur ces matières ou celle de « tout autre pays, on suit, en remontant, « la chaîne et la migrations des idées, « de quelque point qu'on parte, toujours « on arrive en Italie. A compter du dou- « xième siècle, tout cela a successivement « commencé à se produire en Italie; et, « quand on en voit l'exemple chez d'au- « tres nations, c'est qu'un peuple Italien « y en a apporté la pratique » (14). Ed era naturale anzi inevitabile che dalla maestra prima della civiltà e del commercio imparassero i nuovi incivili i principii del Diritto che doveva regolare le operazioni di quel traffico che per essi era esclusivamente una importazione italiana.

9. Sarebbe uscire dalla cerchia che ci siamo prefissi, e se non altro ricordare una delle tristissime cagioni per cui non seppe l'Italia mantenersi nella supremazia della Civiltà e del Commercio, l'indagare, a stento di congetture archeologiche, quale fra le sue diverse provincie abbia le altre avanzate nel gettare i fondamenti di quel commerciale Diritto, che nei secoli unde-

(10) PENCHET, *Dictionnaire de Géographie commerciale* V.° Espagne.

(11) Lib. 2, Tit. 5, § 2.

(12) DUFRESNE *Glossar. Lat.* Tom. 5, pag. 81. — AZUNI *ut supra*.

(13) MONTESQUIEU, *Esprit des Loix*, Lib. 21, Cap. XVIII.

(14) FREMERY, *Études de Droit commercial*, Cap. 2.

cimo e duodecimo si trova in Italia nel suo pieno sviluppo. Perciò tralascieremo di rivendicare a Genova nostra il vanto di avere prima fatto uso della cambiale (15); e di ricercar le ragioni che inducevano i storici Bizantini ad accordare al *Comes Portus* ed al *Comes Riparum* la memoria dei quali è del quinto secolo, attribuzioni di giurisdizione commerciale; ove meglio non si apponga al vero il nostro Celesia, così benemerito della illustrazione delle patrie antichità, secondo il quale quella carica altro non era che un nome vano (16).

10. Se mancano i dati per determinare anche approssimativamente a quale epoca si possa spingere la istituzione in Italia d'una speciale giurisdizione per il com-

(15) Fra i tanti preziosi documenti di cui il nostro Canale ha arricchita la sua *Nuova Storia della Repubblica di Genova* figura, colla data del 1207, un titolo estratto dal Fogliazzo dei notari che presenta tutti i caratteri della cambiale. Ecco il testo: « Simon Rubens bancherius factur habuisse L. 54 denariorum Januac et denarios 52, pro quibus Wmus bancherius ejus frater debet dare in Palermo marcas octo boni argenti illi qui ei dabit hanc cartam » (Vol. 2, pag. 617). Il benemerito storiografo afferma inoltre di avere nelle carte del Sig. Curtois in Parigi esaminati due documenti Genovesi colla data del 1204 e 1205 aventi la forma vera di una cambiale (Vol. 2, pag. 615 e 617). Onde conclude a noi competere l'antiorità di tale invenzione: e per fermo la forma dell'atto di protesto della data del 1581 eh'egli riferisce nella nota a pagina 618 affatto conforme a quella dei nostri giorni, dimostra incontestabilmente che già in quell'epoca doveva essere in Genova antico l'uso della cambiale. — Ha egli del pari tentato di mettere eziandio i Genovesi nel numero dei diversi popoli che pretendono alla relazione primitiva del Consolato del Mare (Vol. 1, pagina 375); ma se gli argomenti che all'uec possono meritamente contraporsi alle ragioni per cui Pardessus ne contende agli Italiani l'onore, ci sembrano troppo generici e poco calzanti per condurre a cotai conclusioni.

(16) CELZIA, Porti e Vie strate dell'antica Liguria pag. 23, n. 9.

mercio, si può per altro con fondamento affermare aver essa di molto oltrepassato il secolo duodecimo: mentre in esso la troviamo stabilmente organizzata e generalmente adottata in ogni parte d'Italia. E sarebbe fuori dell'ordinario corso degli avvenimenti il non ammettere a suo riguardo quella lenta e progressiva successione di svolgimento che è legge di qualsiasi istituzione. In quale opinione siamo maggiormente raffermati dalla menzione che già troviamo d'una speciale giurisdizione marittima nelle *Assisie di Gerusalemme* che Goffredo di Boglione sanciva come legge del suo nuovo regno. A tal riguardo è preziosa memoria storica che la Giurisdizione Commerciale fosse la prima a francarsi dal pregiudizio del duello; proscrivendolo come sistema di procedura e mezzo di prova. Leggiamo infatti nella parte delle *Assisie di Gerusalemme* che riguarda la così detta *Court des Bourgeois*, che le cause marittime, per ciò solo che ad esse non potesse convenire la procedura del duello, erano sottratte all'ordinaria giurisdizione della *Corte dei Borghesi* e riservate all'eccezionale competenza d'una *Corte del Mare*; tranne che le parti di comune consenso preferissero dar prova del loro buon diritto colle armi alla mano (17).

10. E qui non possiamo pretermettere l'osservazione di un fatto, a parer nostro, rilevantissimo per la storia della Genesi del Diritto. Alla stessa guisa che in Atene la speciale giurisdizione del commercio aveva avuto principio per la necessità delle cause marittime, così pure la prima giurisdizione commerciale, che si diffonde nell'Europa dell'età di mezzo, si è la giurisdizione

(17) *Estrait... du Livre des Assises et des Usages du Royaume de Jerusalem de la Court des Bourgeois*, Cap. XL, PARDUSSUS *Lois Maritimes*, Tom. I, pag. 275.

marittima, col nome ora di *Curia Maris*, ora di *Curia Admiralitatis*, ora di *Magistrato d. l. mare* e più generalmente di *Consules Maris*. La cagione di tal fatto di leggieri si comprende, ove si consideri che il nucleo attorno al quale crebbe ed ottenne sviluppo il Gius commerciale fu appunto il Diritto marittimo, che già in epoca così remota aveva un codice di leggi universalmente accettato dalla maggior parte dei popoli commercianti nel *Consolato del Mare*. Dal qual fatto ovvia scaturisce l'induzione che l'origine della commerciale giurisdizione debba riferirsi a cause più universali e di maggior rilievo che non è la partizione delle professioni ed arti in distinti Collegi e Corporazioni, a cui taluno vorrebbe attribuita la creazione della giurisdizione speciale. Può aver essa esercitata non poca influenza al suo mantenimento e sviluppo, ma l'essersi così rapidamente ed universalmente diffusa anche nei paesi ove il sistema delle Corporazioni italiane era sconosciuto, dimostra che così in Italia, come nel rimanente dell'Europa commerciale, essa corrispondeva al soddisfacimento delle speciali necessità del commercio, anziché al desiderio d'autonomia delle distinte Corporazioni. La distribuzione della amministrazione della giustizia fatta nel *Constitutum legis* di Pisa che rimonta all'undecimo secolo fra la *Curia legis* e la *Curia usus*, ed inoltre la istituzione dei Tribunali Commerciali in tre distinte Curie (*Curia mercatorum*, *Curia artium*, *Curia maris*) appalesa che se volevasi rispettato il privilegio delle Corporazioni, la speciale giurisdizione per altro traeva la propria origine dal dover essa applicare piuttosto il *bonum usum mercantiae*, anziché la legislazione scritta (18).

(18) Sul *Constitutum legis* e sul *Constitutum usus* di Pisa può consultarsi il Pardessus Tom. IV, pag. 546 e seg.

11. Del rimanente ciò che si può con certezza affermare circa l'origine della Giurisdizione Commerciale del Medio Evo, si è, che essa si confonde cogli stessi primordii dello sviluppo del traffico italiano; e siccome fra le prime cagioni che più potenti concorsero a favorirne l'incremento devesi, col Muratori (19) annoverare la libertà e la forma di reggimento repubblicano adottato dai Municipi italiani; v'ha tutta ragione di concludere che le stesse cause che valsero a condurre l'Italia alla supremazia del Commercio, contribuirono a radicare una istituzione eminentemente repubblicana; come quella che riconosce nel popolo il diritto non solo di rendere la giustizia; ma, ciò che è più consentaneo all'indole propria del Gius Mercantile, di concorrere alla formazione della Legislazione. E ciò non solo indirettamente per mezzo delle singole decisioni; ma altresì direttamente, constatando e raccogliendo le diverse consuetudini, onde poscia promulgarle sotto forma di legge. Basti per tutti il ricordare, a prova di tal fatto, che gli Statuti di Trani, che secondo Pardessus non sarebbero che una

(19) « Potissimum vero ad fovendum ac amplificandum mercium ac rerum venalium commercium exarsere Italicorum animi, postquam complures e civitatibus seculo XII in libertatem sese vindicarunt; nusquam enim melius est mercaturae quam in civitatibus liberis et reipublicae formam custodientibus. Tum ergo multis in locis invaluit mos creandi *Consules mercatorum* qui et adhuc alicubi perdurat. Multa erat auctoritas eiusmodi munere fungentibus, tunc ad componendas aut dirimendas mercatorum lites, tum etiam ad puniendos quorundam criminum reos, et ad foelera etiam cum exteris ineunda. Nullam ego antiquiorem de iis memoriam haecenus inveni, quam quae mihi occurrit in vetustis Libris manuscriptis observatis in archivio Senatus Mutinensis. Longe tamen alienum fuisse eorum munus arbitror ». Così il celebre Muratori nelle *Antiq. Medii Evi* Tom. 2, col. 883, Ediz. di Milano,

riproduzione della celebre *Tavola Amalfitana*, furono nel 1033 redatti dai *Consoli del Mare di Trani*: (20); che il *Breve Consulatum maris* era redatto e riveduto dai Consoli del Mare di Pisa (21); che nulla esclude che conforme fosse pure l'incerta origine del *Diritto Marittimo di Wisby*, dei *Ruoli d'Olerone* e del famoso *Consolato del Mare*. Le citazioni che al riguardo del primo riferisce il Kurrick, che lo vorrebbe sancito e promulgato per mezzo di Plebiscito, degli encomii che Olao Magno e Grozio tributano alla sapienza del *Consolato di Wisby*, ch'era il giudice in *omnium navigantium controversia* (22), la denominazione di *Giudicati* colla quale soglionsi indicare i Ruoli di Olerone, l'essere l'ultimo di essi attribuito genericamente ai Pisani, come è opinione di Grozio, di Gaetani e di Azuni, potrebbero favorire cotai congettura.

12. Opera farebbe utilissima alla Filosofia del Diritto chi conducesse a termine l'ardua impresa d'espore la storia interna ed esterna del Commerciale Diritto: opera finora intentata; ma per la quale ha già in gran parte fornito il materiale il Signor Pardessus nella sua non abbastanza commendata *Collezione delle Leggi marittime*. Le migliorate condizioni politiche d'Italia, e lo splendido avvenire che si schiude al suo commercio, ci danno speranza che gli Italiani non lascieranno agli stranieri il compito d'illustrare la storia di un Diritto che nato in Italia v'ebbe compiuto sviluppo e che vi ripiglierà, speriamo in epoca non remota, l'antica supremazia. Parte di tal lavoro, nè quella certo di minor lena, sarà il ricercare le singole

cagioni dalle quali ebbe vita la commerciale giurisdizione nelle Provincie italiane; onde poi seguitarne la progressiva diffusione nel resto dell'Europa commerciale, notando le molteplici forme e vicende che ne accompagnarono il corso. Al nostro assunto basta porre in sodo che la storia della giurisdizione commerciale si confonde con quella del Commerciale Diritto, anzi dello stesso Commercio, e che indi non ne fu più mai scompagnata; onde potere con sicuro fondamento inferire, che la speciale giurisdizione può annoverarsi fra le necessità del Commercio.

13. Quindi notiamo di volo che già nel 1053 i Consoli del Mare avevano giurisdizione in Trani, essendo di quella data lo Statuto Marittimo da essi redatto; che i documenti storici che ne attestano l'esistenza in Amalfi risalgono al 1124 (23); che Roggero Re di Sicilia li stabiliva in Messina nel 1129 (24); che in Modena già nel 1182 conoscevasi i *Consules Mercatorum o Paralicorum* (25); che in Venezia fino dal 1187 le cause commerciali, fino allora di competenza del Supremo Magistrato, furono delegate a Giudici speciali (26); che il *Breve Consulatum Curiae Mercatorum* di Pisa che fu desunto dal *Constitutum usus* ripete la sua origine dallo Statuto del 1160 (27); che lo Statuto di Pera anteriore di molto al 1300 imponeva al Podestà di delegare due negozianti per definire le contestazioni marittime (28).

(23) GEORGIO DOMENICO, *Storia diplomatica della Cattedra vescovile della Città di Sessa* pag. 222, app. V.

(24) BALUZE, *Miscellanea* Tom. VI, pag. 188.

(25) MURATORI, *Ant. Ital. Medii Evi* Tom. 2, col. 887.

(26) MARINO, *Storia civile e politica del Commercio de' Veneziani*.

(27) PARDESSUS, *Lois Marit.* Tom. IV, p. 556.

(28) PARDESSUS, *Lois Marit.* Tom. VI, p. 593.

(20) PARDESSUS, Tom. 1, pag. 144 e segg. — Tom. 2, *Introd.* pag. cxxiv.

(21) PARDESSUS, Tom. IV, pag. 557.

(22) KURRICK, *Jus maritimum Hanseaticum*. *Collezione d'Eineccio* pag. 681 e segg.

Il Foglietta nota antichissima in Genova l'istituzione dei *Consules Maris* (29), ed uno Statuto Genovese indicato dal P. Semini colla data del 1143 contiene un capitolo che ha per rubrica *De potestate et bailia officii mercantiae*: magistrato che avea competenza per qualsivoglia causa commerciale e specialmente in quelle *quae coram iis movebantur occasione assecurationum* ed in quelle *quae vertuntur inter patronos et eorum partecipes* (30). All'*Officium mercantiae* furono poi sostituiti i *Tractatores mercantiae*, ai quali il celebre Offizio di Gazzeria tolse le attribuzioni amministrative ed anco legislative, non però quelle giurisdizionali (31). Più tardi la necessità di una speciale giurisdizione fu spinta all'eccesso di distribuire le cause commerciali in altrettante speciali giurisdizioni, fra le quali figurano principalmente i Conservatori del Mare (32), il Tribunale del Mare, il Magistrato dei Cambi, l'Uffizio del Riscatto, le decisioni dei quali ben di sovente ricorda il Targa nelle sue *Ponderazioni Marittime*, i *Magistrati di Anziani*, dei quali è cenno nello Statuto del 1528 intitolato *Reformatio Rotae*, il *Magistratus Calculatorum*, di cui si parla nello Statuto Civile del dicembre

1588 (33), e finalmente il *Magistratus Ruptorum* competente per i fallimenti, le di cui attribuzioni erano regolate da un apposito Capitolo dell'ultimo Statuto Civile (34).

14. Arduo compito si proporrebbe chi volesse determinare l'epoca ed il modo per cui la Giurisdizione Commerciale dall'Italia si diffuse nell'Europa commerciante. Degna di considerazione è la opinione del Targa che le attribuisce quella stessa origine che diede in gran parte d'Europa forza di legge comune al Consolato del Mare. È noto infatti come il testo del Consolato il quale avea vigore in Valenza, e che si vorrebbe da coloro che ne attribuiscono la gloria ai Re d'Aragona ne fosse il primo ed anzi l'unico esemplare (35), (ed è quello stesso che servi al Casaregis per le sue spiegazioni) sia preceduto da 43 capitoli relativi al procedimento da osservarsi davanti ai Consoli del Mare. Sarebbe in conseguenza fuori del verosimile che quella stessa necessità che indusse i popoli marittimi ad accettare il Consolato per legge comune delle contestazioni marittime, non gli abbia indotti ad accettare eziandio i speciali Giudici che dovevano applicarla. Non possiamo peraltro consentire col Targa che al Consolato del Mare debba pure riferirsi l'istituzione dei Consoli internazionali; imperocchè i documenti che ne fanno memoria ne additano ben più remota l'origine: e fra essi principalmente lo Statuto di Gaeta, il quale anteriore di molto al secolo XIII attesta che *officium consulum nationum est antiquissimum* (36). Non può però disconoscersi

(29) FOGLIETTA, *Annali Gen.* Lib. V. p. 90. — I primi documenti che ne fanno memoria risalirebbero, giusta il Canale (Vol. 2, pag. 255) al 1216.

(30) PARDESSUS, *Lois Marit.* Tom. IV, p. 420.

(31) PARDESSUS, *Lois Marit.* Tom. IV, p. 224.

(32) Le attribuzioni dei Conservatori del Mare erano piuttosto di autorità criminale, come lo dice il testo della Legge 26 marzo 1607 che si riferisce a quella del 1576. Però nell'alinea 18 è detto che *i Magnifici Conservatori sieno giudici tra patroni, marinai e mercatanti e tra ognuno di loro rispettivamente ed ogni altra persona per causa procedente da noli, salarii, consegnazione di robbe ed ogni altra dipendenza dei viaggi di dette navi*. Il testo di detta legge è riferito dal PARDESSUS *Lois Marit.* Tom. IV, pag. 554.

(33) PARDESSUS, *Lois Marit.* Tom. IV, p. 520.

(34) Lib. I, Cap. VIII.

(35) Siffatta opinione è diffusamente combattuta da PARDESSUS Tom. V, pag. 362 e seg.

(36) PARDESSUS, *Lois Marit.* Tom. II, p. cxxvi — Lo Statuto di Gaeta è riferito nel Tom. V, pag. 251.

che tale istituzione sia figlia della Giurisdizione Commerciale, avendo essa avuto principio col privilegio concesso ai commercianti stranieri d'averne per giudici dei loro connazionali: dal che dipende forse l'origine della loro denominazione di Consoli ancora al giorno d'oggi conservata: ogni dubbio è poi tolto dall'Estratto sopra-mentovato dello Statuto di Gaeta, il quale non parla dei Consoli che per determinarne la giurisdizione.

15. Del resto al nostro intento basterà il ricordare: che l'istituzione dell'Ammiragliato Inglese competente per *chacun contract fait entre marchand et marchand ou marchand ou mariner* rimonta ad Edoardo I (37): che avanti ancora che fosse in vigore il Consolato, Barcellona e Valenza e le altre principali città marittime della Spagna, aveano nella Costa Orientale i Consoli del Mare, gli *Alcadi del Mare* nella Meridionale ed Occidentale, i quali più tardi formarono la *Loggia del Mare*, che poco dopo la scoperta dell'America fu surrogata, prima in Siviglia, quindi in Burgos dalla *Casa de la Contratacion*, cui oltre la direzione anche legislativa del commercio ne era attribuita la giurisdizione (38): che i Tribunali per le contestazioni marittime stabiliti in Lubecca, Amburgo ed Amsterdam erano già antichi ai tempi di Kurrick (39): ed infine che Loccenio chiude il suo Trattato *De Jure Maritimo* con un cenno sulla procedura da osservarsi davanti al *Tribunal Admiraltatis Hollandiae* (40).

Fu per mezzo delle Fiere, e special-

mente di quelle di Brie e di Champagne, che gli Italiani importavano in Francia la istituzione della Giurisdizione Commerciale (41), che dapprima rappresentata dal *Roy des Marchands* ovvero *des Merciers*, poi dai *Giudici Conservatori delle Fiere* (42), quindi cambiata da Francesco II in un Tribunale d'arbitri composto di tre negozianti eletti forzatamente per ogni causa dai litiganti, era finalmente sotto Carlo IX dal celebre Cancelliere *De l'Hôpital* coll'editto del 1563 eretta a Tribunale di Giudici Consoli (43). Nè più cessò in Francia da quell'epoca: superate le lotte colle quali incessantemente l'osteggiava l'organizzata Magistratura (44), scampò al turbine della rivoluzione (45), finchè fu elevata a grado di guarentigia costituzionale nella Carta del 1814 ed in quella del 1830 (46).

16. La dominazione francese pubblicando in Italia i nuovi Codici, alle moltiformi Giurisdizioni Commerciali ch'eransi con-

(41) FREMERY, *Études de Droit Commercial* Cap. 2 — NOUGUIER *Des Trib. de Comm.* Cap. 2, n. 6 — CARRÉ *Lois de la Proc. Civ. Introduction* Cap. VIII. Insistiamo sovra tal punto forse più che non ne sia bisogno, a dimostrare con quanta poca erudizione storica il Sig. Meyer, oppugnando la istituzione dei Tribunali di Commercio, abbia tentato di riferirne l'origine, degradandola, alle concessioni che i re di Francia faceano al popolo per osteggiare il feudalismo e l'autorità della Magistratura. Nè ciò dee recar meraviglia se un Presidente di un Tribunale di Commercio Italiano ha, nello stesso intento, ai nostri giorni scritto in una sua lettera al Comm. De Foresta pubblicata in Bologna, che la istituzione della Giurisdizione commerciale era per l'Italia una importazione francese; errore che fu ripetuto dal giornale *La Giustizia* di Torino nel N. 8.

(42) SAVARY, *Droit de Comm. V.º Jugeseconservateurs des Foires de Lyon*.

(43) NOUGUIER *ut supra* — CARRÉ *ut supra*.

(44) Veggansi CARRÉ e NOUGUIER *ut supra*.

(45) Legge 16-24 agosto 1790.

(46) Art. 50, 51.

(37) PARDESSUS, *Lois Marit.* Tom. IV, p. 195.

(38) PARDESSUS, Tom. V, pag. 524 e Tom. VI pag. 4 e segg.

(39) KURRICK, *Resolutio Quaest. Illustrium. Quest. 37.* Collezione d'Eineccio.

(40) LOCCENIO, *De Jure maritimo* Cap. X, § 2. Collezione d'Eineccio.

servate nelle sue diverse Provincie sostituiva i Tribunali di Commercio, e questi dopo la Restaurazione erano conservati fino ai nostri giorni dai diversi Codici di Commercio, che, come versione più o meno libera del Francese, videro la luce in Italia.

In Liguria, nonostante la sua annessione al Piemonte e la pubblicazione del Codice di Commercio del 1842, il procedimento per le cause commerciali continuò ad essere regolato dal Codice di Commercio Francese fino alla pubblicazione del Codice di Procedura Civile del 1854; onde i Tribunali di Commercio sonvi modellati su quei di Francia; tranne per quanto spetta all'elezione dei Giudici, che, rimessa in Francia ad una assemblea di commercianti e notabili (47), apparteneva in Liguria al Re, sulla proposta di coloro che già componevano il Tribunale.

Nel rimanente delle antiche Provincie esercitava la Giurisdizione Commerciale il Magistrato del Consolato istituito fino dal 15 novembre 1678 sulle istanze della università dei banchieri, negozianti e mercanti di Torino: e modificato e riformato cogli Editti del 16 luglio 1687 e 28 aprile 1701 era pure stabilito nelle città di Nizza, Cagliari e Sassari. Il Codice del 1842 che istituiva un Tribunale di Commercio corrispondente ai francesi coll'aggiunta di un Consultore legale, non ebbe mai in questa parte osservanza; e fu solo colla legge del 19 marzo 1855 che soppressi i Consolati furono stabiliti in Piemonte, Nizza, Savoia e Sardegna Tribunali di Commercio sulla forma di quei della Liguria.

Nelle Provincie Napoletane e Pontificie la modificazione che subiva l'organizzazione dei Tribunali di Commercio consisteva nell' avere a Presidente un giure-

consulto. Nella sola Toscana la Giurisdizione Commerciale, mantenutasi in Firenze ed in Livorno, fu soppressa dal governo Lorenese nel 1848 (48).

(48) Alla cortesia del benemerito nostro corrispondente Dott. Gaetano Orsini siamo debitori dei seguenti ragguagli sulle vicende subite in Toscana dalla Giurisdizione Commerciale.

« I Tribunali di Commercio introdotti in Toscana col Codice di Commercio rimasero compresi nella quasi generale abolizione delle leggi francesi operata nel 1814 dal Governo restaurato. Per altro mentre si abolivano i Tribunali formati a seconda delle disposizioni del Codice di Commercio, veniva istituito nella sola città di Firenze, col Regolamento del 15 novembre 1814, un Tribunale di Commercio composto di tre negozianti nominati dal Governo e di un assessore legale avente voto deliberativo in tutte le cause e preponderante quando si verificasse parità di suffragi. Successivamente, cioè con altro Regolamento del 1.º agosto 1822 la composizione del Tribunale di Commercio di Firenze fu modificata, in quanto che fu ridotto a due il numero dei giudici negozianti e furono estese le attribuzioni dell' assessore legale, il quale fu incaricato di redigere tutte le sentenze, di esercitare le funzioni di Giudice Commissario nei fallimenti ed assistere agli esami dei testimoni ».

« È facile il comprendere che con quella organizzazione il Tribunale di Firenze era cosa ben diversa dai Tribunali di Commercio alla francese. Il voto dei giudici negozianti si riduceva ad una mera formalità, mentre l'anima di tutto ed anzi il solo vero giudice era l' assessore legale ».

« Il Regolamento del 15 novembre 1814 tracciava una procedura speciale per le cause commerciali, che doveva osservarsi anche presso tutti gli altri Tribunali del Granducato, nei quali la Giurisdizione Commerciale era riunita alla civile ».

« Così durarono le cose fino al 1858, quando anche l' unico Tribunale di Commercio di Firenze, cessò di esistere. La Riforma giudiziaria ordinata col motuproprio del 2 agosto di detto anno, abolite le diverse giudicature di vario nome che esistevano in Toscana, e adottando per la capitale e per le provincie una organizzazione pariforme, istituì in ciascun

(47) Art. 618 Cod. di Com. Fr.

17. Ponendo a confronto le differenti Legislazioni Commerciali attualmente in vigore si trova nella maggior parte dei paesi civili la giurisdizione speciale per le cause commerciali deferita esclusivamente alle persone del commercio giusta il sistema invalso presso di noi ed in Francia. Sono principalmente fra questi il Belgio, l'Austria, Amburgo, le Isole Jonie, il Wurtemberg, la Valacchia, gran parte della Svizzera, la Repubblica d'Haiti e la Svezia, ove le quistioni marittime e cambiarie sono deferite ad una Corte Municipale (*Radhus-Rath*). In altre l'elemento legale vi è rappresentato dal Presidente che è un giureconsulto, come nella Grecia ed in Russia, ovvero da un Consultore legale, come in Ispagna. Il sistema dei Tribunali misti, composti, cioè, di giureconsulti e di negozianti, è adottato in Malta, in Prussia, nell'Ungheria, in Sassonia, in Danimarca, in Norvegia e nel Messico. Nel Regno Britannico e negli Stati Uniti sonvi due speciali giurisdizioni: l'una pei fallimenti, l'altra pel commercio marittimo (*Court of Banquerouty — Court of Admiralty*) e nel resto supplisce il sistema dei giurati ammesso eziandio nelle cause civili.

Unico e rimarchevole è il sistema accettato dal Portogallo col Codice di Commercio redatto da Ferreira Borges e pubblicato nel 1833, per cui sono introdotti i Giurati

« circondario amministrativo un Tribunale di 1.^a
« Istanza con Giurisdizione Civile e Commerciale.
« Così nella generale riforma rimase abolito il
« Tribunale di Commercio di Firenze, senza che
« dell'abolizione si adducessero speciali motivi ».
« Restò bensì e l'è tuttora in vigore in quanto
« alla procedura Commerciale il Regolamento del
« 15 novembre 1814, tranne alcune modificazioni
« introdotte dalle Dichiarazioni e Istruzioni
« del 9 novembre 1838 le quali resero obbliga-
« torio anche nelle cause commerciali il mini-
« stero del Procurator legale e prescissero una
« forma di processo scritto poco dissimile da
« quella usata nelle cause civili ».

nelle cause commerciali sotto la presidenza di un giureconsulto. I soli paesi in Europa nei quali la Giurisdizione Commerciale è indistintamente confusa colla Giurisdizione ordinaria, sono, oltre la Toscana, l'Olanda; ove i Tribunali di Commercio furono soppressi, e gran parte della Germania, la quale peraltro nel progetto di Codice Commerciale che da diversi anni prepara, riconosce, quale progresso la istituzione dei Tribunali di Commercio introducendoli eziandio per l'appello. Ne si dee pretermettere che anche in Turchia è ammessa la speciale giurisdizione commerciale (49) e che il Pardessus fa rimontare al secolo nono la istituzione di essa nella China (50).

18. Cotali risultanze conducono direttamente a concludere che la Giurisdizione speciale fu sempre considerata come un supremo bisogno del commercio. Altrimenti non sarebbe possibile dare spiegazione di un fatto che si manifesta successivamente ad intervalli corrispondenti alla floridezza e decadenza del traffico, e converrebbe dire che la storia sia fallace maestra, e che le medesime cause non producano i medesimi effetti. È infatti rimarchevole come i pochi oppositori della Giurisdizione commerciale per combatterla siensi affaticati a falsarne l'origine. Meyer, il primo di essi, comincia col prepararsi a suo modo il terreno dal lato storico, dicendo che la istituzione fu un trovato politico dei Re di Francia a scemare i poteri dei comuni, contrabbandando il loro privilegio d'eleggere la Magistratura; ed il primo argomento storico che adduce a sostegno d'una proposizione

(49) SAINT JOSEPH, *Concordance entre les Codes de Com. Etrang. et le Code de Com. Fr.*, pagina 400.

(50) PARDESSUS, *Lois Marit.* Tom. 2, Introd. pag. 125.

così poco storica, consiste nell'affermare che in tutta Europa la sola Francia aveva un Tribunale Commerciale, ed a prova se ne appella alla notorietà (51). Reputiamo superfluo, ad escludere la meschinissima origine assegnata alla Giurisdizione commerciale, ripetere le irrecusabili argomentazioni, colle quali Carré ne mise in luce la inverosimiglianza e la insussistenza (52); imperocchè, volendo anche supporre che la Giurisdizione Commerciale di Francia avesse un'origine propria e locale, senza alcuna influenza subire dalla Giurisdizione Consolare, a quei tempi in pieno vigore in Italia; basta a tal uopo il solo testo del preambolo che de l'Hôpital il quale (è bene ricordarlo) aveva compiuto i suoi studii nella Università di Padova, premise all'Editto del novembre del 1563 per cui è attribuita ai Tribunali di Commercio francesi quella stessa identica origine che ebbero i Consolati del Piemonte — *sur la requête et remonstrances a nous faites en notre conseil de la part des marchands de notre bonne ville de Paris* (53).

19. Meno avventata, ma non meno confutabile, è l'ipotesi imaginata da Bentham, caldo propugnatore della Unità di Giurisdizione e quindi avversario della Commerciale, come di tutte le altre giurisdizioni speciali. L'illustre giureconsulto e filosofo dichiara, per altro di sfiorare la quistione, premettendo che essa dal lato storico richiederebbe troppo lungo stu-

dio: si limita quindi ad accennare che la origine comune di tutte le speciali giurisdizioni risale al feudalismo; concede poscia, a riguardo del commercio, che appena cominciò a rinascere ed a formarsi la speciale Legislazione, fu necessaria l'istituzione di Tribunali subalterni, perchè i superiori composti di Legisti sdegnavano d'occuparsi degli affari di poco momento del popolo, e gli indugi e le spese delle cause ordinarie non corrispondevano alle necessità del commercio; indi la cieca imitazione che impedisce di esaminare *ciò che è stabilito dappertutto* gli avrebbe recati a quel grado di universalità da far parere temerità e paradosso il volerli combattere (54). A tale ipotesi emessa senza sviluppo e dimostrazione, noi contrapponiamo la incontestabile esistenza delle Giurisdizioni Consolari nelle Repubbliche Italiane del Medio Evo, che ne esclude l'origine feudale — la persistente ed ostinata lotta con cui la Francese Magistratura osteggiò la nuova istituzione che respinge la supposizione ch'essa non volesse occuparsi delle cause commerciali — ed infine la inverosimiglianza ed improbabilità, rispetto all'ordinamento politico e legislativo dei popoli del Medio Evo, che la sola vaghezza d'imitare riuscisse, senza il concorso di più efficace ragione, a naturalizzare nella maggior parte d'Europa la istituzione Consolare Italiana.

20. Quindi le vere ragioni della remotissima origine, e della quasi universale accettazione vogliono ricercare in cause più potenti e men problematiche. Consentiamo che non tutte sussistano ancora a' di nostri: taluna delle secondarie e direm quasi accidentali, cessarono: come fra le altre sarebbe quella delle pessime condizioni in cui versò la Legislazione Eu-

(51) MEYER, *Esprit des Instit. Judiciaires* Lib. IV, Cap. 16.

(52) CARRÉ, *Lois de la Procédure, Introduction* Cap. XVII.

(53) « Elles (les Juridictions Consulaires) n'ont été établies qu'après un sûr, long et sérieux examen des raisons, motifs, plaintes, demandes et suppliques employés pour l'obtention ». Così Nicodème, *Exercice des Commercants* Part. 1, pag. 158.

(54) BENTHAM, *De l'Organisation Judiciaire* Cap. V in fine.

ropea, dopochè al buono ed al giusto, norma esclusiva del Diritto, subentrò l'arbitrio del Principe, e dopo che la filosofia speculativa, elevato quel meraviglioso monumento di sapienza che è il Diritto Romano, fece luogo alla interpretazione scolastica, che fruttò tutta quella indigesta e peritura congerie di glosse, dal cui peso a liberarsi durò e dura tanta fatica la scienza del Diritto.

Del pari il vizioso organismo delle istituzioni giudiziarie del Medio Evo deve aver fatta maggiore per il commercio la necessità d'una speciale giurisdizione, che era d'altronde grandemente favorita dalla distinzione delle differenti classi della società, non mai così rilevante come a quei tempi. Cause queste, per altro, al tutto secondarie e transitorie; giacchè altrimenti al cessare d'esse ne sarebbe pure mancato l'effetto; siccome accadde a riguardo di tante altre istituzioni da somiglianti cause esclusivamente derivate. Al contrario per la cresciuta civiltà, lunge dal venir meno si rinvisori e maggiormente diffuse la speciale giurisdizione commerciale.

Altre quindi ben più possenti ragioni produssero ed afforzarono questa istituzione: ad altri e ben più sentiti bisogni si volle con essa soddisfare; cause e bisogni che tuttora sussistono, onde dee pure continuare a sussistere la Commerciale Giurisdizione.

21. « Les affaires du commerce sont très-peu susceptibles de formalités: ce sont des actions de chaque jour, que d'autres de même nature doivent suivre chaque jour: il faut donc qu'elles puissent être décidées chaque jour. Il en est autrement des actions de la vie qui influent beaucoup sur l'avenir, mais qui arrivent rarement. On ne se marie guère qu'une fois; on ne fait pas tous les jours des donations ou des testamens; on n'est majeur qu'une fois ».

Così nella differenza che intercede fra gli affari del commercio e gli atti della vita, pone Montesquieu la differenza tra la giurisdizione commerciale e la ordinaria e la ragione della prima che dee secondare il rapido avvicinarsi delle mercantili transazioni, mentre l'altra dee corrispondere al tardo e misurato svolgimento delle azioni della vita civile. Le ambagi e gli indugi dell'ordinario procedimento dei giudizi, per quanto l'odierna Legislazione intenda a correggerne gli abusi, non potrebbero al certo tollerarsi dal commercio, la cui vita è riposta nell'incessante movimento, la cui legge suprema è la speditezza. Non crediamo che la pronta soluzione delle commerciali differenze possa nuocere alla maturità di consiglio che è guarentigia della rettitudine delle decisioni; ma quand'anche ciò fosse, non v'ha dubbio che i commercianti, che sogliono apprezzare il tempo come moneta, alla incerta e lungamente protratta definizione delle loro controversie preferiscono una procedura pronta e spedita, per quanto meno sicura e sagace. Questa necessità è riconosciuta dagli stessi avversari dei Tribunali di Commercio, i quali, proponendone l'abolizione come Tribunale speciale, nè vorrebbero conservata la speciale Procedura, deferendo le cause commerciali ad una distinta Sezione dei Tribunali Civili; mantenendo così, in non poca parte, quel ch'essi dicono un privilegio del commercio. Non sappiamo se tale ripiego servirebbe al sollecito corso delle cause commerciali o se invece non moltiplicherebbe le quistioni di forma: certo è che l'abitudine nei Giudici delle forme ordinarie del procedimento non mancherebbe d'esercitare la sua influenza allorchè fossero cambiati in Giudici Commerciali; ed ove si consenta di nominare ovvero d'aggiungere a questa Sezione del Tribunale dei Giudici Commer-

cianti (55), la quistione non è più di principio ma di forma e di nomi.

22. Ma se alla necessità della pronta spedizione delle cause commerciali si potesse pur provvedere colla speciale Procedura, senza che la loro cognizione fosse commessa ai negozianti; non per questo ogni ragione cesserebbe della istituzione dei Tribunali di Commercio: la principalissima loro ragione tuttavia durerebbe; conciossiachè essa per lo appunto consista nell'essere o esclusivamente o per lo meno preponderantemente composti di persone del Commercio a vece d'uomini del foro. Questo è il peculiare carattere che ne ha sempre distinta l'organizzazione: questo era l'incubo della antica Magistratura francese: questo il punto di mira della loro costituzione, segno ai conati dei loro oppositori: ed in questo, diciamolo pure, sta il segreto della loro origine, della loro diffusione, della loro esistenza. E per fermo se ricerchiam nelle origini del Commerciale Diritto la sorgente naturale e legittima della loro istituzione, in altro non possiam rinvenirla, che in quello stesso supremo principio, che racchiude la sintesi delle norme che devono regolarne le decisioni. Cosa rimarchevole, ma da non recar meraviglia in fatto di Diritto Commerciale: nelle differenti epoche, presso le diverse nazioni, la formola che esprime tale principio si mantiene dovunque la stessa: nelle loro decisioni i Giudici del Commercio devono prender norma *dal buono, dall'equo, dal vero* — *ex bono et æquo et sola facti ve-*

ritate inspecta. La migliore garanzia dell'osservanza di tal precetto sta appunto nella scelta a Giudici di uomini del Commercio, onde sia mantenuta fra i giudicanti quella stessa divisione che separa il giudizio commerciale dai giudizi ordinari.

23. La formola dei giudizi commerciali accettata ripetutamente da tutte le Legislazioni che gli organizzavano, dal Consolato del Mare all'Editto con cui Madama Reale istituiva i Consolati del Piemonte, palesa un fatto irrecusabile, nel quale è la spiegazione della prima causa così del Commerciale Diritto che della Commerciale Giurisdizione: che, cioè, il Diritto Comune che fu Legge d'Europa fino ai moderni Codici più non poteva definirsi *ars boni et æqui*, che pure dovrebbe in ogni tempo essere la definizione sintetica del Diritto. Quando gli insegnamenti dei Giureconsulti Romani, ch'erano la filosofica esposizione del giusto, furono cambiati in leggi scritte; quando alla ragione ed all'equità inesauste e non fallaci sorgenti del Diritto fu sostituita la sterile e dubbia interpretazione; quando fu tolta ogni differenza fra diritto non scritto e diritto scritto, questo solo assorbendo ogni complesso di legge; quando al volere del Principe divenuto suprema ragione di decidere si aggiunsero le glosse, che fecero tanto strazio del Diritto scritto, rappresentato tutto dalle locali costituzioni e dai testi dei Diritti Romano e Canonico; fra la *giustizia* e l'*equità*, che pur devono essere e furono sinonimi (56), fu scavato un abisso. La buona fede è la vita di cui vive il Commercio: esso nè sa, nè può piegarsi alle sottili disquisizioni del Diritto: non poteva sussistere imprigionato in così poco razionale ordinamento: fu

(55) Il Cav. Masi nella sua Lettera sopra citata nel mentre si dichiara partigiano delle teorie di Meyer e Bentham, propone che aboliti i Tribunali di Commercio, così come sono costituiti, se ne trasferisca la giurisdizione ad una Sezione del Tribunale di Circondario da intitolarsi *Sezione Commerciale* della quale farebbero parte due negozianti col nome di Consoli e con voto puramente consultivo!

(56) « (Jus) est autem a justitia appellatum, nam jus est ars boni et æqui. » Così Celso ed Ulpiano nel Fr. 1. *De justitia et jure*.

quindi forza sottrarlo alla *giustizia* che rappresentava il complesso del Diritto, e dargli a legge la sola *equità*, il di cui Codice sta tutto nella ragion naturale.

Da ciò la necessità di distinguere i giudici commerciali dagli altri giudici, ai quali essendo commessa l'amministrazione della così detta *giustizia*, riusciva impossibile o difficile assai applicare esclusivamente l'*equità* per la risoluzione delle commerciali differenze. Ogni ragione di decidere per il commercio fu risposta nel buono, nell'equo, nel vero; e siccome alla retta applicazione delle norme della ragion naturale bastava la pratica cognizione degli affari, così i naturali giudici del commercio erano per necessità le persone stesse del commercio. Le consuetudini ch'essi giudicando, constatavano e colle loro ripetute decisioni stabilivano, formarono in breve il nucleo di quel complesso di regole dedotte logicamente dai principii del buono, del giusto e del vero, che dovevano gettar le basi del commerciale Diritto, la di cui genesi devesi per conseguenza tutta ripetere dalla logica e dalla coscienza dei negozianti. Ed in tal modo il Diritto Commerciale veniva ad esercitare nel sistema legislativo dei nostri avi quella stessa funzione che il Diritto Pretorio e quello delle Genti esercitavano sull'*Jus Civile* di Roma. Il buono, l'equo ed il vero non possono mai variare per cambiar di tempo e di luogo; quindi nelle diverse epoche e regioni la Giurisprudenza Commerciale riusciva sempre ai medesimi risultamenti; e perciò la universalità del Commerciale Diritto tanto giustamente da tutti ammirata non è un fenomeno, ma una forzata conseguenza del processo della sua formazione. Ed ecco un altro titolo di preferenza perchè i commercianti fossero i giudici del commercio in ciò che il Diritto Commerciale non aveva propriamente altro legislatore che la uni-

versale coscienza dei negozianti. La consuetudine, derivata dalla costante e ripetuta applicazione dei principii del buono, del giusto, del vero, posta a legge del commercio, non poteva meglio essere accertata, interpretata ed applicata che da chi concorreva esclusivamente a stabilirla ed conservarla.

24. Nè per la Codificazione, è venuta meno la necessità di commettere ai commercianti le cause dei commercianti. Allorchè Bentham oppugnando tutti i Tribunali d'eccezione scriveva, che quando il libro della Legge è aperto davanti agli occhi del Giudice non gli può tornar difficile leggere una pagina più che un'altra, supponeva che nel Libro della Legge fosse la pagina del Gius Commerciale: ma questa appunto è quella che mancava e tuttora manca: nè può prevedersi quando sia per isparir la lacuna. Non occorre molta esperienza del contenzioso commerciale per convincersi che non è ai codici che si debba ricorrere per sciorre il nodo del maggior numero delle commerciali differenze. Il campo più vasto del Diritto Commerciale è senza fallo quello delle convenzioni: or bene tolga il Giudice il libro della legge per sola guida a decidere le contestazioni occasionate dai commerciali contratti; ei si troverà in un labirinto senza il filo che gl'insegni la via a districarsene. Nel Codice di Commercio non si fa cenno del primo fra i contratti commerciali, la vendita, se non per quel poco che concerne il modo di provarne la conclusione: non si fa parola dei contratti di società e di commissione, se non per quanto riguarda le personalità giuridiche: nulla del prestito: nulla del deposito e del pegno: nulla della locazione e delle sue molteplici suddivisioni, e così di seguito. Nè possono supplire al vuoto le disposizioni del Codice Civile; imperocchè fra la legge che dee regolare le

convenzioni commerciali e quella dei contratti civili devesi sempre mantener la distanza che separa i civili dai commerciali contratti; senza del che si finirebbe nella confusione. Ed è un errore oramai riconosciuto che il Codice di Commercio sia un supplemento ed un'eccezione del Codice Civile, e non costituisca invece un Diritto proprio e speciale (57), che non è supplito dal Diritto Comune se non in quanto non fu già provveduto e regolato dalla consuetudine che dee prevalere all' stesso Diritto Comune: *Mercatorum stylus et consuetudo prevalere debet juri communi* (58). Sarebbero pure insufficienti i principii generali delle obbligazioni scritti nel Codice Civile; imperocchè quand'anche nel Tit. VI, Libro 3, vi fosse un articolo che alla fattispecie a risolversi si attagliasse, converrebbe, prima d' applicarlo, indagare se non fosse respinto dai particolari principii del Diritto Commerciale. A cagion d' esempio, l' articolo 1292, riproducendo la risoluzione che emetteva Papiniano d' un caso tutto speciale al modo di contrattare dei Romani (59) dispone che *l' obbligazione solidaria non si presume, ma dev' essere stipulata espressamente. Questa regola non cessa fuorchè nei casi nei quali l' obbligazione solidaria ha luogo di pien diritto in virtù d' una disposizione di legge.* La Legge scritta dispone quindi che l' obbligazione solidaria abbia luogo di pien diritto nei soli casi previsti dagli articoli 32 e 153 del Codice di Commercio pei soci in nome collettivo e pei sottoscrittori della lettera di cambio: eppure non si potrebbe senza ingiustizia decidere che l' obbligazione commerciale, qualunque ella sia, non debba

sempre presumersi solidaria — « En droit commercial le principe est absolument le contraire; si plusieurs personnes contractent envers moi une obligation relative a un acte de commerce, elles sont obligées solidairement. Sur ce point le Droit Commercial n'a jamais varié. *Telle a été la coutume établie par l'accord unanime et tacite de tous les commerçants, et constamment suivie par leur juridiction speciale!* (60). Lo stesso dicasi dell' art. 1454, mentre la prova testimoniale ammessa dalla legge scritta per la sola vendita è dalla Giurisprudenza commerciale ammessa per qualunque commerciale convenzione.

25. Il Gius Commerciale abbandonato esclusivamente al dominio del buono, del giusto e del vero, per mezzo della sua speciale Giurisdizione, raggiungeva quel mirabile complemento d' unità e di universalità che tanto ha contribuito alla prosperità del commercio e si è mantenuto nell' alta sua posizione, finchè i Commentatori non si sforzarono d' adattarlo, come a letto di Procuste, ai testi del Diritto Romano, che Giustiniano, chiamato ben a ragione barbaro da Delamarre e Poitvin e Fremery, cambiava in legge; e finchè al legislatore non venne il fatale pensiero di sostituire al Gius Naturale, come fonte unica della legge commerciale, la propria volontà: fu allora che questa, variando a seconda della diversa mente di chi scriveva la legge, al Diritto Commerciale, uno ed universale, sottentrarono le molteplici suddivisioni di esso distribuite a seconda dei confini che segnavano il territorio dei diversi popoli commercianti. È a deplorare che il sistema della Codificazione abbia a dismisura accresciuto il male, e moltiplicate le difficoltà a ripa-

(57) DELAMARRE et POITVIN, *Contrat de Commission*. Tom. 2. Introd. n. 20.

(58) CASAREGIS, *Discurs.* 76 n. 16.

(59) FR. 11, § 2, *De duobus reis*.

(60) FREMERY, *Études de Droit Commercial* Cap. III.

rarvi. — Ma quand'anche la situazione politica ed i progressi della civiltà e della scienza avessero, nell'epoca in cui si promulgarono i Codici, consentita la possibilità di un Codice Commerciale uno ed universale, mancavano all'uopo gli elementi opportuni. Bisognava che anzitutto si riparasse al danno che al Diritto Commerciale fecer gli errori di metodo nella sua formazione cercando dapprima la radice dei suoi principii nei frammenti del Diritto Romano, quindi accettando per ragione della legge la volontà del legislatore e restringendolo dentro i confini delle diverse regioni. — Era altresì necessario attendere che l'unanime consenso dei commercianti, pronunciato, avesse fornito i materiali per le regole di tutta quella nuova serie di transazioni commerciali che scaturivano dalla rivoluzione operata per la nuova e migliore direzione che il progresso delle Scienze Fisiche ed Economiche imprimeva al movimento del commercio. Onde se un Codice di Commercio internazionale non sarebbe riuscito che menco ed imperfetto, i diversi Codici Commerciali che furono promulgati non valsero che a testimoniare la impotenza degli sforzi per cui si volle adattarli alle esigenze del commercio: l'imperfezione e l'insufficienza del lavoro fu riconosciuta e confessata dai medesimi suoi autori ed è infatti il Console Cambacérès che mentre si discuteva il Codice del Commercio altamente proclamava: *les véritables règles du commerce sont celles de la bonne foi et de l'équité.*

26. Se peraltro la formula della discussione delle cause commerciali *ex bono et aequo et sola facti veritate inspecta* non si trovava più ripetuta nella legge scritta, non era per altro cancellata, ed i Giudici del Commercio avrebbero sempre dovuto conservare a divisa quel bel motto che Toubeau faceva scrivere sull'impronta del sigillo

dei Giudici Consoli di Bourges *Equae Breviter Gratis*. Per conseguenza se la consuetudine, o per meglio dire la manifestazione dell'universale consenso dei Negozianti, suliva nei Codici di Commercio un limite che ne moderava in più angusto giro l'autorità, continuava a rappresentare nel Diritto Commerciale una parte assai più vasta di quella che esercita ciò che dicono Diritto Comune sul Diritto Civile; dappoichè essa non solo supplisce alle molte lacune della legge scritta, ma prevale alle stesse sue disposizioni in tutti casi in cui non è preveduta od espressamente proscritta dal Legislatore (61). Non cessava quindi la necessità che le cause de' commercianti fossero affidate piuttosto alla coscienza degli uomini del commercio che alle teorie degli uomini del Diritto; e la Giurisdizione Consolare lungè dall'essere spenta dalla redazione a Codice del Diritto ch'era tutto sua fattura, si consolidò anzi sopra basi più ferme e durature. La funzione che le appartiene nell'ordinamento legislativo è forse meno pomposa ed autorevole; ma non è certo meno difficile e proficua. Mentre dapprima colla sola scorta del gius naturale doveva preparare e disporre gli elementi del gius commerciale, ha ora invece a spiegare la volontà del Legislatore colle norme del buono, del giusto e del vero; in pari tempo i vuoti riempiendo e correggendo le imperfezioni de' Codici; e se la sua autorità non è che autorità d'interpretazione, il compito tuttavia le rimane di preparare e disporre gli elementi del'e riforme legislative che il progresso dei tempi fa sperare non molto lontane.

27. Potrà poi dirsi oramai compiuto il periodo di formazione del Diritto Commerciale? sono i tempi maturi per la codifi-

(61) DELAMARRE e POITVIN. Tom. I, n. 362 e seguenti.

cazione una ed universale delle Leggi del Commercio? Noi nol crediamo. Bastarono pochi anni perchè la Giurisprudenza constataste unanime la imperfezione e la insufficienza dei Codici di Commercio. Quel di Francia in meno di mezzo secolo fu successivamente modificato per quanto spetta ai fallimenti, all'arresto personale, alle società. Il nostro sul francese modellato e sulle sue varianti, e che avea potuto giovare dell'esperienza di quello, già modificato per quanto riflette il sistema cambiario, è ben lontano dal rispondere alle esigenze del commercio. Quello del Portogallo che ha la data del 1833 è già sottoposto ad una riforma generale, la di cui onorevole cura è commessa a quel celebre Giureconsulto che è l'Avvocato generale presso la Corte di Cassazione Portoghese. Il progetto d'un Codice di Commercio generale al quale da diversi anni lavora la dotta Germania, quando sia promulgato non sarà più consono al rapido progresso dei tempi, se pur lo era all'epoca della sua primitiva redazione. Nè la incertezza in cui ondeggia il Legislatore è fatta minore per il Giudice: basta aprire le Raccolte della Commerciale Giurisprudenza per imbattersi ad ogni tratto in questioni sulle quali non è ancora ben pronunciato l'unanime consenso dei commercianti. La scienza stessa del Commerciale Diritto è quella che viemmeglio dimostra, come per esso non sia ancora cominciato, ci si perdoni l'ardita espressione, quel periodo di *crystallizzazione* in cui già da gran tempo è entrato il Diritto Civile. Neppure è ben certo che intendasi per Commercio, sia nel senso giuridico che nel senso legislativo: lo attesta la molteplicità delle controversie sorte sull'interpretazione dell' art. 672 del Codice di Commercio: nel senso legislativo è tuttora incerto se gli immobili possano formare il subbietto passivo del commercio; le società per le miniere e le

Banche del credito fondiario protestando contro l'esclusione. I portentosi trovati delle scienze fisiche hanno creato un nuovo sistema di corrispondenze, e modificato l'organismo della commissione commerciale: la commissione dei trasporti è ora principalmente esercitata dal Piroscalo e dalla Locomotiva, e sarebbe follia il pretendere di regolare i contratti così sostanzialmente modificati coll'attuale legislazione e colle tradizioni del passato, o divinatamente dettare la legge a quel vasto avvenire che i progressi scientifici presagiscono al commercio. Lo sviluppo delle scienze economiche vuole che ad esso corrisponda quello delle scienze giuridiche. La cambiale non ha più per il commercio il concetto del denaro traetizio che ne costituisce giuridicamente l'essenza, per esso rappresentando piuttosto il credito privato: i contratti di pegno e di deposito, finora di sì poca importanza nei negozianti, tendono negli Emporii sotto la forma dei *Warrants* a costituire una delle frazioni della maggiore importanza pel commerciale Diritto: la libertà degli scambi e dell'interesse vogliono largamente modificare le leggi del monopolio, del prestito e del cambio marittimo: pel trattato internazionale di Parigi, non è più che un ricordo storico il caso di preda, che occupava già sì vasta parte dei trattati sulle assicurazioni; come già il Telegrafo avrà cancellato dalle polizze d'assicurazione la clausola *a buona o cattiva notizia* e la teoria delle distanze, e le assicurazioni terrestri moltiplicate e diffuse reclamano il loro posto fra le commerciali convenzioni (62).

La impressione che lo spettacolo del

(62) La Giurisprudenza in quanto è fattibile applica ad esse il Tit. 10, Lib. 2 del Codice di Commercio, quantunque esso non contenga che le sole Assicurazioni marittime.

mutato ordine di cose produce è senza dubbio quella, che il Gius. Commerciale, lunge dall'aver già attraversato lo stadio della sua formazione, sia solamente da poco entrato in quel periodo di esperimento, che varrà a gettare le fondamenta d'una Legislazione meno oscillante e meno peritura. Ad agevolargli il cammino e ad abbreviare le distanze non v'ha mezzo più acconcio che di conservargli ciò che ha già fatto così splendida prova nell'epoca della sua infanzia, la Giurisdizione Commerciale.

27. La soppressione della Giurisdizione Commerciale porterebbe un altro ostacolo al perfezionamento, al quale già si avvia nel dominio della scienza il Commerciale Diritto. L'ammirazione da tutti sentita per la unità ed universalità dei suoi primordi; il desiderio ad ogni tratto manifestato dai suoi cultori ch'egli sia ritornato al suo posto; il bisogno del commercio, che è pure uno ed universale, d'averne una legislazione corrispondente alla sua natura, fatto maggiore dall'ognor crescente affrettarsi dei popoli; le distanze che ogni dì vanno accorciandosi per i trasporti, e già scompaiono per la corrispondenza; sono tutti urgenti motivi a sperare che l'esempio già dato dalla Germania d'un sol Codice di Commercio per tutte le sue confederate Provincie venga imitato a proporzioni più vaste.

L'Italia già maestra e moderatrice del commercio, che ai popoli commercianti ha insegnato, come al commercio convenga una speciale giurisdizione, non è ancora ritornata all'antica suprenzia perchè s'abbi argomento a supporre che le altre nazioni l'ascoltino quando, disdicendo i propri insegnamenti, porresse loro l'esempio di prescrivere la commerciale giurisdizione; e quindi verrebbe una nuova ragione di differenza ad aggiungersi, una nuova difficoltà a superarsi per asse-

guire lo scopo cui vuolsi precipuamente mirare.

28. Nè solo al commercio ed alla scienza del Diritto tornerebbe fatale la minacciata soppressione: essa segnerebbe un passo retrogrado nel cammino delle libere istituzioni che percorre l'Italia, e nel quale vuolsi gran tratto concedere al miglioramento del regime Giudiziario.

Tuttochè perduri sgraziatamente fra noi il sistema d'allargare la cerchia delle ingerenze governative, la scienza lo ha inesorabilmente giudicato, e comincia a farsi popolare l'aforisma: *miglior governo è quello che meno governa*. Per voler troppo dilatare l'azione del Governo se ne sperpera e scema l'intensità ed il vigore: a forza di perpetua tutela e sorveglianza incessante, s'inceppa il libero sviluppo delle potenze individuali e collettive, e si sciupa nelle spese tutelari il denaro del pupillo: arrogandosi esclusivamente il carico di distribuire la Giustizia, s'assume un grave peso di responsabilità senza utilità corrispettiva; ed anzi le incomportabili tasse che a sì nobile ed alto officio s'aggiungono l'aspetto gli danno d'un mercimonio.

Al contrario sistema conosciuto sotto il nome di *Self-gouvernement*, è forse debitrice l'Inghilterra della prosperità del suo traffico e delle sue industrie, che di tanto eccede la misura delle sue naturali ricchezze. Ed in esso, senza fallo, si trova la spiegazione dell'enigma, come l'amministrazione della giustizia corrisponda alle necessità del paese e non susciti reclami; tuttochè il Diritto Britannico sia di tanto inferiore all'altrezza dei tempi, e non corrisponda ai progressi fatti nel resto d'Europa. Il bisogno del commercio e le tradizioni degli avi hanno radicata in Italia una istituzione che libera il Governo da gran parte del peso della commerciale giustizia, e ne riversa la responsabilità sugli

stessi commercianti; non sarebbe un deplorabile regresso proscrivere una istituzione così liberale per origine, per forma, per indole, ed intorno alla quale può formarsi il nucleo delle future Istituzioni Giudiziarie? E si potrebbe senza incoerenza e contraddizione, quasi nello stesso tempo in cui rendendo omaggio alla teoria del *Self government* s'introdussero con successo i Giurati nei Giudizii penali, bandire i Giudici-Consoli che, sotto nome e forma differenti, sono in sostanza i Giurati del Commercio?

29. Quale il motivo di perigliarsi ad una così rischiosa innovazione? Quale il compenso che risarcisca del danno ch'essa è per cagionare al commercio ed al suo speciale diritto? Quale la colpa per cui i Tribunali del Commercio s'abbiano a remunerazione dei loro lunghi servigi le non chieste dimissioni? Delle diverse obiezioni che si sono opposte all'esistenza della Commerciale Giurisdizione, nessuna a parer nostro, può giustificare il minacciato provvedimento: niun vantaggio è a sperarne che equivalga al beneficio che da essa ridonda al commercio, ed il rendiconto della sua missione, lunge dal dover essere redarguito, le ha acquistato diritto alla benemerenzza del Giureconsulto e del Legislatore.

30. Bentham, il primo in ragione d'autorità fra gli oppositori, non s'addentra nella quistione se non per quel poco che concerne il sistema da lui vagheggiato d'unità di Giurisdizione: egli propone un sol Tribunale per tutte le cause, qualunque ne sia la natura civile o penale, qualunque ne sia l'oggetto ed il valore, qualunque sia la legge che deve regolarne la sorte (63). Il suo sistema, che, considerato astrattamente, è al certo degno della gran mente che il concepiva, a produrre buon frutto dovrebbe

sempre accettarsi nel suo complesso e non scinderlo: ma a tanto non sono i tempi maturi, nè certo è tale il divisamento di chi vorrebbe soppressi i Tribunali di Commercio. A ogni modo l'illustre filosofo consente che considerazioni di necessità e convenienza possano talora giustificare le eccezionali giurisdizioni, ed egli stesso alcuna ne accenna. E se mal non ci apponiamo, le premesse considerazioni valgono appunto a dimostrare che lo stato del Commerciale Diritto, e le speciali condizioni del traffico esigano di comprendere nelle eccezioni eziandio la Commerciale Giurisdizione. I vantaggi ch'egli spera dall'adozione del suo sistema dipendono non dalla soppressione dei Tribunali di Commercio; bensì dalla sostituzione alle diverse giurisdizioni nelle quali si ramifica la amministrazione della Giustizia di un solo Tribunale. Notisi per altro che il maggiore di essi e sul quale, dietro lui tanto insistono gli oppositori, quello cioè di togliere le molteplici quistioni di competenza, sarebbe più teorico che di pratica utilità. Abbondano, è vero, gli esempi delle contestazioni sulla competenza commerciale o civile; ma ove la spiegazione del fatto si domandi ai pratici, concordi saranno a rispondere: che non è il desiderio d' avere un giudice a preferenza di un altro la causa impellente di tali controversie; bensì quella di valersi dei privilegi della speciale procedura massime per le prove e per l'esecuzione delle sentenze. Volendo quindi togliere la vera causa che moltiplica le quistioni di competenza, bisognerebbe anche proscrivere la prova testimoniale e la coercizione corporale, eccezionalmente ammessi nei commerciali giudizi: togliendo i Tribunali di Commercio, la quistione sostanziale non sarà tolta, muterà solo di forma.

31. Meyer trova al sommo pericoloso il commettere ai negozianti le cause dei

(63) BENTHAM, *Organis. Judic.* Cap. V.

loro pari, potendo soffrirne l'imparzialità, supremo dovere del Giudice. Secondo lui, il negoziante coll'esercizio della sua professione contrae l'abitudine di vedere tutto ciò che il riguarda attraverso la lente del proprio interesse; e se non si ha a temere che le particolari relazioni dei giudicanti coi giudicandi possano influire sul giudice a favore più d'una parte che dell'altra, la bilancia non può equamente librarsi allor che trattasi di stabilire un principio di gius e d'uso concernente una relazione costante fra i diversi rami del commercio: quindi sarà l'assicuratore poco propenso a render giustizia agli assicurati, il committente ai commissionari, l'armatore ai noleggiatori, e così di seguito (64). L'obbiezione è più speciosa che vera. Essa suppone che i grandi principii di diritto e di consuetudine possano stabilirsi con una sola sentenza e che nella composizione dei Tribunali debba favorirsi più l'una classe di commercianti che l'altra. Nella pratica poi ne sta la migliore confutazione; e l'affetto con cui i giustiziabili dai Tribunali di Commercio difendono il loro antichissimo privilegio è una prova, per quanto indiretta, sicura, che in essi non è tanto a temersi la influenza dei particolari interessi. E fosse pure possibile cotale sconcio, che al postutto non potrebbe verificarsi che in qualche raro

specialissimo caso, sarebbe a dismisura compensato dal vantaggio, e, diciamo pure, dalla necessità che il Giudice commerciale intenda la fraseologia del commercio: in che dee ravvisarsi uno dei motivi che contribuireno all'universale accettazione della speciale giurisdizione: non però il principale ed unico, come il vorrebbe Meyer, inutilmente sforzandosi di conciliare questa sua nuova opinione coll'altra relativa alla origine storica dei Tribunali di Commercio. La rapida molteplicità delle operazioni mercantili, l'economia di tempo e di parole, che è un'abitudine per i negozianti, la ripugnanza in essi naturale per tutto ciò che troppo concede alla forma, introdussero una infinità di vocaboli e di formule esclusivamente proprie del commercio, e dalla esatta interpretazione del loro significato le più volte tutta dipende la risoluzione delle commerciali differenze. Il particolare linguaggio del commercio, le di cui fonti etimologiche sono così diverse e molteplici, ha certe frasi ed espressioni che possono difficilmente senza interprete comprendersi dall'uomo estraneo al Commercio tanto meno apprezzarsi ad afferrare il vero concetto che son destinate ad esprimere, onde desumerne i diritti e le obbligazioni che ne discendono (65). Nè dicasi che allo stesso modo converrebbe istituire altrettanti speciali Tribunali per l'agricoltura e per quante sono le arti e le professioni che adoperano una speciale terminologia (66), perchè mancano i termini abili al confronto e perchè è il solo commercio che ha il bisogno d'una speciale Legislazione.

(64) MEYER, *Esprit des Instit. Judiciair.* Lib. 8, Cap. 27. I termini di cui si valse Meyer a formulare la sua obbiezione andarono così ai versi del Presidente del Tribunale di Bologna, che nella sua lettera sovra ricordata gli ha fatti addirittura suoi, risparmiandogli perfino la pena del tradurre la versione italiana che dell'opera di Meyer fece il Malagoli Vecchi, essendogli così bastato copiarle due intiere facciate verbo per verbo, senza altra fatica; neppur quella d'indicare il testo originale (Veggansi le facciate 9 e 10 di detta lettera). Il che dovea notarsi a dimostrare che il voto da lui emesso non era tutto figlio della propria esperienza.

(65) *Mercatores istis fictionibus adhibitis, sub una brevi verborum structura, tot complicant contractus, ut vix discerni possint, et in hoc sibi leges confugere videntur.* Così Scaccia § 1, Quaes. 7, n. 8.

(66) MEYER, *ut supra.*

Non possiamo pretermettere il largo sussidio che alla rettitudine delle decisioni, possono invece prestare le più favorevoli condizioni in cui trovasi il negoziante per conoscere il carattere e le abitudini dei suoi pari nell'applicare una legge che ha per base la buona fede e l'equità; per ponderare a giusto peso la moralità, la fede e l'attendibilità delle prove in una procedura che lascia sì vasto campo alle testimonianze ed ai libri del commercio; per apprezzare convenientemente i ragionamenti dei periti che deggiono illuminare il Giudice senza vincolarlo, e dei quali è sì frequente ed importante l'ufficio nel contenzioso commerciale; per conoscere finalmente la situazione del commercio e la fluttuazione dei prezzi, per apprezzare i danni e per indagare la vera causa del pianto. È in ciò forse, che deve ricercarsi la spiegazione del perchè, nei loro ultimi risultamenti, le sentenze dei Giudici commerciali abbiano a riportare un numero di riforme comparativamente minore di quelle profferite dai Giudici forensi.

32. L'obbiezione più grave messa in campo da Meyer, ripetuta da Asser (67), che valse a motivare la soppressione dei Tribunali di Commercio Olandesi, e che allo stesso intento si riproduce attualmente presso di noi, è quella che si fonda su che i negozianti, digiuni generalmente della Scienza del Diritto, non possano farla da giudici in tutte quelle frequenti quistioni, la di cui definizione dipende dall'esatta nozione delle regole del Diritto. Abbiamo già in parte tentato di risolvere l'obbietto come è formulato da Bentham, dimostrando che all'indole tutta speciale del Diritto che regola il commercio convengono preferibilmente come Giudici i negozianti che sono i

Giudici naturali della buona fede e dell'equità commerciale. Ammettiamo per altro di buon grado che talora le nozioni del gius naturale e delle usanze commerciali tornino insufficienti alla sicura interpretazione della legge scritta che rego a il commercio, e che pertanto la inosservanza dei precetti del Diritto comune potrebbe gravemente nuocere alla rettitudine delle commerciali sentenze. Ci sembra però che la giusta illazione che discende da tale premessa non sia quella di urtare da Scilla in Carriddi, togliendo a Giudici uomini delle consuetudini commerciali imperiti; ma s'abbia a cercar riparo allo sconcio senza cadere in sconcio maggiore. Fra i tanti sostenitori dei Tribunali di Commercio nessuno havvi che pretenda d'escludere da essi l'elemento tecnico per tutto devolvere al pratico: ed il problema a risolversi è appunto di cercare il metodo onde l'uno si concili coll'altro, e decisioni ottengansi conformi agli usi del commercio e non contradicenti alle teorie giuridiche (68).

(68) La Commissione per la redazione del Codice di Commercio Albertino aveva nel suo primo progetto riconosciuto la necessità dei Tribunali di Commercio; ma erasi riservata a determinare in qual modo dovesse in essi l'elemento pratico conciliarsi col tecnico, dopochè i Senati e le Camere di Commercio avessero espresso il loro avviso.

La discrepanza dei pareri sulla questione giova a dimostrarne le gravi difficoltà. Il Senato di Genova propose i Tribunali di Commercio composti esclusivamente di negozianti con un Presidente legale. Quello di Piemonte si dichiarò perplesso fra un tal sistema e quello di un consultore legale che dovesse assistere i Tribunali di Commercio esclusivamente composto di negozianti. Quello di Nizza preferì il sistema dei Tribunali misti di legali e di negozianti con prevalenza dei primi; al qual parere s'accostò pure il Senato di Savoia e la Camera dei Conti.

La Camera di Commercio di Genova invece, secondata poscia eziandio da quella di Torino,

(67) *Giornale di Legislazione straniera* di Mittermaier e Mohl, Vol. IX, n. 29.

33. Mittermaier in una sua Monografia pubblicata sulla nostra *Gazzetta dei Tribunali* (N. 58 dell'anno IX) ha preso specialmente ad esaminare la quistione con quella vastità di erudizione e profondità di dottrina che raccomandano alla posterità i lavori giuridici del dotto professore. Fra i diversi sistemi accolti dalle differenti legislazioni egli preferisce quello che dà la preponderanza all'elemento pratico, componendo esclusivamente i Tribunali di negozianti e dando loro un consulente legale, sia in un Giureconsulto appositamente scelto a tale ufficio, giusta il metodo Spagnuolo e Maltese, sia nello stesso Segretario, come in Francia e presso noi: ovvero aggregando loro un Giureconsulto cui ne spetti la presidenza; come nelle Provincie dell'Italia Meridionale, nella Grecia ed in Russia. Egli dichiara di non approvare il sistema dei Giurati sotto la presidenza di un Giureconsulto invalso in Portogallo e proposto appo noi dal Prof. R. Bozzo in un suo scritto pubblicato nella citata Gazzetta, anno VIII, N. 92; scritto molto commendato dal Mittermaier che inducevasi a dettare la sua Monografia, per discutere quella proposta. Lo sperimento dei Giurati, a seconda delle previsioni di Bentham (69), fallito in Inghilterra; la molteplicità delle quistioni incidentali complesse di diritto e di fatto che sollevansi ad ogni

tratto nei giudizi civili; la difficoltà di sceverare le quistioni di fatto dalle giuridiche; gli inconvenienti per la formula delle quistioni e per la redizione della sentenza rimesse al Presidente; la facoltà che gli si dovrebbe accordare di rifiutare il verdetto; sono i motivi che l'inducono a rigettare quel sistema. A queste generali considerazioni che si attagliano eziandio agli altri giudizi civili, ci sembra possa aggiungersene un'altra tutta speciale per i commerciali, ed è che l'utilità e la necessità di commettere ai negozianti la cura del contenzioso commerciale si manifesta eziandio per quanto riguarda le questioni giuridiche, che tutte non sono risolte dai Codici e dal Diritto Comune.

34. La buona prova fatta in Brema ed in Amburgo del Tribunale di Commercio composto di negozianti e presieduto da un Giureconsulto inducono Mittermaier a conchiudere che tal sistema meriti la preferenza. E veramente, in teoria, non si potrebbe ravvisare una più acconcia soluzione del problema di conciliare col pratico l'elemento teorico, senza che l'ultimo all'altro prevalga, lasciando in pari tempo che la preponderanza al primo concessa abbia il suo contrappeso nell'autorità conservata alla Scienza ed al Diritto. Notiamo però che se fosse vero che il sistema attualmente in vigore in Francia e presso noi, di commettere le parti di consultore legale al Segretario, cui s'affida il redigere la sentenza, avesse prodotto l'inconveniente lamentato dal Guardasigilli (respinto peraltro, come non vero dalle proteste dei Tribunali di Commercio, notabilmente di Torino e di Genova) di concedere così larga influenza al Segretario ch'egli, il quale dalla legge non ha voto nemmeno consultivo, divenga il solo giudicante, e gli altri non sieno che una mera finzione; col dare il voto e la presidenza ad un Giureconsulto si verrebbe

propugnò diffusamente in una memoria apposita l'esclusione del Presidente legale e del consultore, appoggiandosi sulla buona prova già fatta del sistema francese in cui l'elemento tecnico è rappresentato dal Segretario. Quella di Nizza reclamò la istituzione del Tribunale di Commercio riducendo i Consolati in allora esistenti a Magistrati d'appello, e quella di Savoia si dichiarò pel sistema del Presidente legale. (Tanto ricavasi dal Volume dei Motivi del Codice di Commercio di cui furono stampati pochissimi esemplari per essere distribuiti alla Magistratura ed alle Camere ed ai Tribunali di Commercio).

(69) BENTHAM, *Organisat. Judic.* Cap. 27.

senza fallo ad accrescere a dismisura, anzi per essere coscienziosi, ad ingenerare il deplorato inconveniente. Nè converrà a tal riguardo dimenticare la sorte che s'ebbe il Consultore legale adottato nella redazione del Codice di Commercio Albertino, proposto dal Senato di Piemonte ad esempio del *Consultor Letrado* del Codice di Spagna: nè tampoco i risultamenti ch'ebbero i Consulenti legali di qualsivoglia Tribunale, e la tradizione popolare, che a proposito di essi argutamente ricorda il Vincens (70), di quel consulente Giureconsulto che diceva al docile giudice *mettez une boule noire; plus tard je vous dirai pourquoi*. Non possiamo del pari pretermettere l'avvertenza che ove il metodo del presidente legale avesse fra noi ad ottenere la preferenza, converrebbe attentamente avvisare ai mezzi opportuni ad ovviare che da tal metodo non traesse nocumento la buona composizione dei Tribunali Consolari, che, fuor di contrasto è la migliore guarentigia della Commerciale Giurisdizione. La presidenza lasciata ad un uomo di legge può di leggieri offendere le suscettività dei negozianti, e scemando, senza dubbio, la importanza e la dignità del loro ufficio, può distogliere molti dall'ambire le gratuite funzioni di Giudice, ed in conseguenza diminuire il numero degli eleggibili e circoscriverne la scelta. Siccome dei due sistemi, che a giudizio dello stesso Mittermaier, sembrano i migliori fu già fatta lunga prova, del primo nell'Alta, del secondo nella Bassa Italia, non debbono mancare i dati dell'esperienza che dovrebbe essere la più sicura norma per determinare la scelta (71).

(70) VINCENS *Esposit. Raisonné de la Legislation Commerc.* Lib. 2, Cap. 2, N. XII.

(71) È degno, a tal riguardo, di considerazione la circostanza, che fra i distinti Giureconsulti, di cui s'onora il Parlamento Italiano, gli oppo-

35. Altro fra i mezzi che si propongono per introdurre l'elemento teorico presso i Tribunali di Commercio consiste nell'estendere ad essi le funzioni che il Pubblico Ministero esercita presso i Tribunali Civili; sistema che finora non è invalso che nel Portogallo; ma che per altro il sig. Bonneville de Marsangy avvocato alla Corte Imperiale di Parigi, annunziava, assai prossimo a mettersi alla prova nei Tribunali di Commercio Francesi. Fuorviamoci dai limiti che ci siamo prefissi, addentrando in siffatta quistione già diffusamente discussa in Francia, e sostenuta nel senso dell'ammissione du Carré e (72) di Nouguier (73), combattuta da Boncenne (74), e vivamente propugnata nella sovracitata Monografia del Prof. Bozzo. Nulla è a ridire dal lato teorico agli argomenti che adduconsi a sostegno di tale proposta, ed il soccorso di cui essa gioverebbe l'amministrazione della giustizia, massime per quanto concerne i fallimenti, è della più patente evidenza. Non è però, nella pratica, così facile conciliar questo metodo colla necessità della sollecita spedizione delle cause commerciali, e, se le attribuzioni del Pubblico Ministero si riducessero a conclusioni estemporanee all'udienza, poco o nessun profitto se ne ricaverebbe.

36. Quanto ai Tribunali misti, composti cioè di dottori in legge e di negozianti, ai quali talora si consente semplicemente un voto consultivo, la difficoltà di conciliare elementi così poco omogenei, e la mala prova fatta dai Consolati del Piemonte e

sitori dei Tribunali di Commercio appartengono tutte alle Province Meridionali.

(72) CARRÉ, *Lois de la Competence* Tom. 2, pag. 265 e tom. 7 pag. 15.

(73) NOUGUIER, *Des Tribunaux de Commerce*, Lib. 2, Cap. 1.

(74) BONCENNE, *Théorie de la Proced. Civ.*, Introduction pag. 576, 1.^a ediz. di Parigi.

la universale disapprovazione ci dispensano dall'intrattenerci a dimostrarne gli inconvenienti e pericoli.

38. Se non che il pericolo che l'influenza delle consuetudini mercantili trasmodando prevalga all'applicazione della legge scritta, e l'ignoranza in cui fossero per avventura i negozianti dei precetti di gius comune gli induca a falsare i voleri del legislatore, all'attento osservatore si chiarirà del tutto chimerico. La parte che nel nostro sistema giudiziario, conforme in ciò al maggior numero delle legislazioni Europee, è lasciata ne' giudizi commerciali all'elemento tecnico è, fuor di contrasto, la parte maggiore; dacchè sull'appello pronuncino esclusivamente uomini di legge, senza veruna partecipazione dei pratici; onde non sono irreparabili gli errori che sfuggissero agli inesperti del diritto, e la facoltà illimitata concessa al giudice dell'appello di correggere e moderare gli abusi, provenienti dalla vaga ed incerta applicazione delle norme del Gius Naturale, compensa largamente, forse fuor di misura, la preponderanza lasciata all'elemento pratico nel giudizio di prima istanza. Ne si moltiplichino le obiezioni nel dire che con ciò si renda quasi necessario l'esperimento del secondo giudizio d'appello, a grave scapito della economia e della sollecitudine che richieggono le commerciali controversie, conciosiacchè l'obbietto meglio s'indirizzerebbe contro il sistema dei Tribunali d'appello, che contro la giurisdizione commerciale: e ben sanno i pratici come il ritardo e le spese siano considerazioni che ben di rado arrestano i contendenti dal tentare le sorti di un secondo giudizio: ad ogni modo la provvisoria esecuzione, che è un privilegio delle cause commerciali, se non scioglie, fa lieve assai la quistion del ritardo che è per esse la quistione vitale.

39. È appunto dall'essere devoluta a

soli Giureconsulti la cognizione delle cause d'appello, che traggono gli oppositori un argomento per escludere il vantaggio e la necessità dell'intervento dei negozianti nelle contestazioni commerciali; parendo loro in urto al senso comune che coloro che non si vogliono idonei alla definizione in prima istanza delle cause commerciali, soli arbitri ne sieno in appello. Ed è qui che il Guardasigilli la condanna trovava della Giurisdizione commerciale pronunciata da quelle stesse Legislazioni che la favoriscono. A noi però sembra che, quando l'obbietto non fosse del tutto specioso, il rimedio allo sconcio sarebbe tosto suggerito da Mittermaier, e persuaso dall'esempio fecondo d'ottimi risultamenti, delle legislazioni di Malta, degli Stati Pontifici, di Brama e di Amburgo che ammisero l'intervento dei negozianti nei giudizi d'appello; esempio che la sanzione autorevole ottenne dei compilatori del Codice Commerciale che si sta ora elaborando per la Germania (Art. 975).

Non è per altro ammissibile che fra il giudizio di prima istanza e quello d'appello s'abbiano i termini abili al paragone. Poca pratica del contenzioso basta per rilevare che fra l'uno e l'altro corre quasi quella stessa differenza che distingue l'ufficio del patrocinatore da quello del giudice. Incumbe generalmente nel primo ordinare e disporre tutti gli elementi del giudizio che preparano e svolgono i consulenti delle parti: nel secondo invece basta raffrontarli e pesarli, onde attribuir loro tutta la significazione ed effetto che prescrive la legge. Il processo di prima istanza è quindi processo di formazione e di criterio ad un tempo: quello d'appello non è comunemente che l'ultimo: pertanto il primo giudizio ha già chiarita e svolta la tela dei fatti e fatta ad essa l'applicazione dei principii d'equità e d'uso commerciale, di guisa che ai giudici d'ap-

pello sol resta a verificare se complessivamente fu esatto l'apprezzamento della posizione giuridica dei contendenti e se i principii del Gius Naturale e della consuetudine bene siano interpretati e coi dettami non urtino della legge scritta. E questo spiega come in Francia e negli altri paesi che non hanno accolto il sistema, certo più razionale, di conservare l'elemento pratico nel giudizio d'appello non siansi in proposito elevati reclami, nè ostacoli rilevanti frapposti al lavoro, che intorno al Gius Commerciale, va la Giurisprudenza compiendo.

40. Se per altro è tollerabile che dal giudizio dagli uomini del commercio, si appelli al giudizio degli uomini della legge è indecoroso, inopportuno, ed illogico che i negozianti abbiano a farla da giudici d'appello sulle sentenze pronunciate dal giudice di mandamento. Se i circoscritti confini della mandamentale competenza, e le necessità di luogo, di tempo, d'economia, lasciarono finora inosservati gli inconvenienti di un sistema così poco razionale, ora che la cerchia della giurisdizione mandamentale si è già di tanto estesa, e come se non bastasse si minaccia ancora di maggiormente allargarla, nulla dee pretermettersi che valga a richiamare su tal punto la provvida attenzione del legislatore. Il nostro giudice di mandamento che oramai per le molteplici attribuzioni sembra l'abbozzo su piccola scala del Giudice Universale vagheggiato da Bentham; per quanto grande distanza il separi dal tipo che se ne formava l'illustre filosofo, è ben lungi dall'essere in condizione d'adeguatamente soddisfare a tutte le esigenze della sua carica: che se per ingegno e studi dovesse corrispondere alle speranze che in lui si ripongono, il suo posto sarebbe non al basso, ma al sommo della scala Gerarchica Giudiziaria. Non ripeteremo con Bentham quanto sia falsa misura dell'importanza d'una causa il

suo valore nominale, e come sia ingiusto il dividere la giustizia in regolare e sommaria; (75): diremo solo, che più s'allarga la sfera dei poteri del giudice mandamentale, più si diminuisce e cancella la giustificazione della giurisdizione mandamentale, che è appunto in ragioni eccezionali di convenienza, tutte determinate dalla tenuità della somma che forma l'oggetto del litigio. Eppure al vedere sempre aumentare la competenza dei giudici, quanto più scemano le distanze e ne va mancando il bisogno, si è costretti a dire che fatalmente troppo sovente si dimentica, che il merito del legislatore non nello innovare ma nel migliorare consiste. Il cattivo esperimento fatto dall'estensione accordata alla mandamentale competenza nelle cause commerciali non avrebbe certo dovuto riuscire all'opposto risultamento di ampliarne nuovamente i confini, riaggravando il male pel maggior numero delle cause l'incomportabile mole di lavoro di cui la minacciata innovazione ingombrirebbe le giudicature. Se le severe parole con che i Capi del ministero pubblico nei loro inaugurali discorsi ammonivano i giudici di mandamento a porre maggiore studio nella risoluzione delle cause commerciali, (76) non potevano vestire altre forme sul labbro di chi rappresentante della legge male

(75) BENTHAM, *Organ. Iudiciar.* Cap. V.

(76) « Nelle cause commerciali è desiderabile
« che i Giudici di Mandamento d'ano opera a
« più afacemente istruirsi delle leggi e della
« giurisprudenza che regolano quella materia
« speciale: e ciò notiamo specialmente per quanto
« ha tratto alle Giudicature del Circondario di
« Genova, in cui gli affari commerciali sono as-
« sai copiosi, essendo che dalle assunte infor-
« mazioni ci consta che in simile materia il nu-
« mero delle sentenze riparate in appello eccede
« la proporzione ordinaria ». Così il Procuratore
« Generale Comm. Panizzardi nel Rendimento di
« Conto dell'Amministrazione della Giustizia nel
« l'anno Giuridico 1860-61.

avrebbe assunto di levarsene in censore, debbono però fornire soggetto di riflessione e di studio al legislatore, onde rintracciare la ragione del male più che negli uomini nella legge.

41. Il fine, che si propongono i sostenitori del sistema dei giudici di Mandamento, è principalmente quello di porre l'amministrazione della giustizia più a contatto delle masse, onde la distribuzione ne possa riuscire più pronta e spedita, di minor disagio e dispendio. Se, per quanto spetta alle contestazioni ordinarie, tali considerazioni ponno avere tanta apparenza di verità, da consigliare entro ristretti e determinati confini l'eccezionale competenza; per chi voglia attendere più che alle astrazioni, alle risultanze dell'osservazione pratica, rimangono di poco o niun peso, relativamente alle commerciali contestazioni. Sappiamo che la tesi contraria molto si presta alle declamazioni per il diritto d'uguaglianza, per le conseguenze funeste dell'accentramento, per l'indiretto tributo che si vuole imporre sulle borgate e contadi a profitto delle Città Capoluogo; ma sappiamo altresì che, per la vita del commercio, i grandi centri rappresentano quella stessa funzione, che fa il cuore nella vita animale per l'affluire e rifluire del sangue.

Ponete mano alle statistiche onde misurare l'estensione del Commercio che fuori delle città può occasionare contestazioni e lo vedrete pressochè tutto consistere nell'esportazione dei prodotti agricoli e nell'importazione di quel poco che basta al consumo locale, onde le operazioni che ne dipendono non sono nella maggior parte dei casi riguardate dalla legge come atti di commercio. La serie di contrattazioni, che potrà prendersi in qualche considerazione per le questioni di Diritto Mercantile che ne potranno sorgere, sarà quella relativa all'approvvigionamento delle botteghe; ma siccome per esso si deve ri-

correre al capoluogo, nessun danno che pure nel capoluogo debbansi risolvere le controversie che ne derivano e nessuna ingiustizia che si faccia applicazione di quel principio di Gius. Commerciale, tradotto in legge dai Codici, che la competenza debba regolarsi eziandio dal luogo del concluso contratto.

Che se gli effetti dell'ampliata giurisdizione dei Giudici di Mandamento si avessero a restringere alle Città Capoluogo, verrebbe meno qualunque plausibile pretesto perchè il Tribunale di Commercio abbia a mutarsi nel maggior numero dei casi in Tribunale d'Appello. A scusare lo scompiglio che si getta nell'ordinamento giudiziario non varrebbe certo la ragione del risparmio di spese a cui di leggieri potrebbero altrimenti provvedere. Basterebbero le sole difficoltà per regolare la competenza fra i diversi giudici della stessa città e la molteplicità di questioni pregiudiziali che ne può scaturire, per consigliare a rinchiudere in ristrettissimo giro la giurisdizione commerciale del Giudice di Mandamento, se pure ragioni di convenienza e d'opportunità non ne consentissero l'assoluta proscrizione, surrogandola per le città commerciali col sistema del Giudice di Sottimana del Codice Albertino.

42. Nello stesso modo che eccezionalmente può nelle cause di minor rilievo soccorrere la cognizione attribuitane ai Giudici di Mandamento, nelle città non sortite al commercio, può il Tribunale ordinario supplire alle funzioni del commerciale, per quelle rare contestazioni che non ostante le ristrette condizioni del loro traffico per avventura insorgessero. Il provvedimento eccezionale opportuno ad un eccezionale bisogno, le necessità erariali, e più che tutto le difficoltà di comporre un buon tribunale là dove la scelta è impossibile, hanno suggerito un tal ripiego a quasi tutte le legislazioni commer-

ciali; il numero dei Tribunali di Commercio essendo ben lungi dal corrispondere a quello dei Tribunali ordinari. Quindi è di molto scemata l'importanza dell'obbietto dedotto da Bentham dal numero superfluo dei tribunali, qualora per quei d'eccezione si vogliono secondare le convenienze geografiche; e dagli svantaggi delle distanze, qualora se ne distribuisca il numero a ragione del lavoro (77). Nè si gridi alla ingiustizia ed alla ineguaglianza, perchè non si accordi ai negozianti delle città non commercianti il vantaggio della Commerciale Giurisdizione; avvegnacchè sia della natura umana il doversi piegare alle generali esigenze dei luoghi e dei tempi.

43. E qui non possiamo tacere quanto a tutti fosse cagion di sorpresa che alla proposta di sopprimere i Tribunali di commercio fosse occasione la discussione del bilancio del dicastero della Grazia e Giustizia, e che fra i motivi che s'adducevano a giustificarne l'urgenza, primeggiasse quello dell'economia quasi che con ciò avesse ad esserne alleggerito il passivo (78). A dir vero l'andazzo di voler servire al risparmio (sgraziatamente più a parole che a fatti) non dovrebbe portarsi oltre alle soglie del Santuario di Temi; chè quando s'aroga il diritto di distribuire la Giustizia, nessuna spesa, che valga a miglior guarentigia del buon disimpegno d'ufficio così importante, può tacciarsi di soverchia ed inopportuna. I

(77) BENTHAM, *ut supra*.

(78) « La Commissione non ha mancato di portare il suo serio ed attento esame sopra una così fatta questione, ed ha avuto ragione di convincersi che potrebbesi senza alcun inconveniente affidare la cognizione delle cause di competenza di detti Tribunali agli stessi Tribunali di Commercio arrecando così una grandissima economia al commercio » Parole della Sotto commissione del Bilancio Passivo della Grazia e Giustizia nella sua Relazione. Atti del Parlamento, 1865, pag. 4605 art. 5.

moltiformi e larghi tributi che s'impongono ai litiganti non bastano solo a compensare le spese colle quali il Governo provvede all'Amministrazione della Giustizia, ma sono fonte tanto doviziosa quanto sconveniente di proventi all'erario. E però questa non ci sembra materia d'argomenti di Finanza. Ma se il fosse, e su questo terreno si avesse a portare la discussione, a ritorcere l'argomento basterebbe il solo riflesso, che l'enorme mole di lavoro, che si compie gratuitamente da negozianti affidato ai Giudici retribuiti, mentre aumenterebbe il passivo del bilancio della spesa degli stipendi da accordarsi a quest'ultimi, non si vede di quale altra potrebbe alleviarlo.

44. Ma poste da banda le teorie, la lunghissima esperienza fatta della commerciale Giurisdizione, è forse tale da consigliarne la soppressione? Concediamo per un istante, all'autorità del nome di Bentham, che sola vaghezza d'imitare alla cieca riuscisse a diffondere ed abbarbicare nella maggiore e miglior parte dei popoli commercianti l'Istituzione Italiana; pur sarà giuoco forza convenire che da essa non venissero inconvenienti e disordini, se per così lungo tratto di tempo il plauso universale ne raccomandava l'adozione ai datori di leggi. Ma non fu cieca imitazione, se i maestri del Gius Commerciale, da Stracca, Targa e Casaregis a Delamarre e Poitvin, Vincens, Pardessus e Fremery, ed a tutti quegli altri sommi di cui s'onora la Francia, (79) e che a nostra vergogna assunsero d'illustrarne e perpetuarne gli insegnamenti (80); nessuno insomma fra

(79) « Aujourd'hui l'épreuve est faite, et l'utilité des Tribunaux de Commerce est à l'abri de toute discussion..... Così il NOUGUIER, *Des Tribunaux de Commerce*, Cap. 1, N. 7.

(80) È degno di nota come i Signori Delamarre e Poitvin nell'avvertenza che fecero precedere al 2.º Volume del loro *Traité du Contrat de*

« molti che rivolsero i loro studi alla speciale Giurisdizione giammai espresse il desiderio che fosse dalla comune assorbita, da tutti invece fu commendata come proficua e necessaria (81). La sola eccezione, fra i francesi, Meyer, non è fra gli scrittori del Diritto Commerciale. E se sola l'Olanda cedeva ai consigli dei Romanisti, non ammettendo nell'Organamento Giudiziario del 1835 i Tribunali di Commercio, già nel 1831 si riapriva negli Stati Generali la discussione sulla necessità di ripristinarli, e la stessa relazione della Commissione sul progetto d'ordinamento dei Tribunali, pubblicata nel 1836, dimostra quanto la decisione presa di mantenere la soppressione fosse ben lunge dal riportare l'unanime assenso; onde il Ministero nel progetto presentato nel gennaio 1857 dovea preconizzarne il vicino ristabilimento, coll'aggiunta dell'articolo: *se il bisogno lo richiederà potranno essere istituiti per Decreto Reale alcuni Tribunali di Commercio!* Nessun progetto di Codice fu frutto di più maturi studi ed accurate osservazioni che quello cui da tanti anni si lavora in Germania, ed il sistema dei Tribunali di Commercio non ebbe in esso a

Commission, che è da tutti collocato fra i primi lavori sul Diritto Commerciale della nostra epoca, dichiarano d'essersi nella loro opera proposti di formare un estratto degli Aforismi del *Casaregis un Delectus Méthodique de ce que Casaregis a d'applicable aux affaires commerciales*.

(81) « Tutti per certo consentono ugualmente « nella convenienza che vi sieno Tribunali e- « spressamente destinati a definire le quistioni « commerciali, massime nelle Città ove il Com- « mercio è più fiorente e le sue operazioni sono « più intrecciate e frequenti, ma quanto al modo « di costituirli, i pareri sono diversi ». Così il Comm.^o Rattazzi quando Guardasigilli nel 1855 presentava alla Camera dei Deputati nella Tornata 26 gen. 1855 il progetto di legge per la soppressione dei Consolati — *Atti del Parlamento 1855 p. 1642.*

superare ostacoli; non ostante che per tutta quella parte di Germania che non è retta dalla Legge pel Ducato di Brunswick del 28 dicembre 1850 fosse una novità.

45. Dura ancor fresca tra noi la memoria della testimonianza resa nell'aula Parlamentare ai buoni risultamenti avuti dai Tribunali di Commercio, perchè si possa nella pratica ricreare un pretesto a motivarne la soppressione.

« A nessuno certamente, » (sono parole che il Guardasigilli premetteva al Progetto per la Legge di sostituzione ai Consolati dei Tribunali di Commercio) (82) « cadrebbe « oggidi in pensiero di proporre in questo « recinto la soppressione dei Tribunali com- « merciali Liguri, che hanno bellamente e- « sercitato finora il loro uffizio ed hanno me- « ritato il suffragio della pubblica opinione. « Riandando infatti le statistiche, noi « troviamo che le cause commerciali sono « da quei Tribunali spedite colla celerità « che il bisogno richiede; troviamo che « le appellazioni dalle loro sentenze sono « comparativamente rare: troviamo pure « che le sentenze loro riparate in appello « sono proporzionatamente minori in nu- « mero di quelle pronunziate dai Tribu- « nali civili nelle materie commerciali. « Il quale risultamento è prova parlante, « che per la decisione di così fatte que- « stioni, ricercasi ognora la cognizione « degli usi e delle tradizioni commerciali « che non può aversi in grado sufficiente « da chi per consuetudine di vita sia dal « commercio alieno ». Ed il Parlamento faceva unanime accoglienza al progetto ministeriale, senza che nessuno fra i molti Giureconsulti di cui s'onorava il Parlamento Subalpino, sorgesse a porre in dubbio la convenienza dell'eccezionale giurisdizione.

46. Sovra ogni altro competenti a portar retto giudizio dei risultamenti dei Tri-

(82) *Atti del Parlamento 1855, pag. 1642.*

bunali di Commercio sono, incontestabilmente, gli stessi commercianti che devono esserne giudicati: ed al lor voto dovrebbero più che ad altre considerazioni attendere, perchè il danno dell'eccezionale giurisdizione tutto sovra essi cadrebbe, come essi soli dei vantaggi del preteso miglioramento proffitterebbero. E se è savio consiglio pel Legislatore secondare il desiderio di coloro per cui scritta è la legge, e se legge buona è solo quella che ai bisogni dei governati soddisfaccia, l'affetto che tanto pongono i commercianti nella Consolare Giurisdizione dovrebbe formarne il più saldo propugnacolo. E vaglia il vero: già più volte ci occorre di notare come i Principi nell'istituire la speciale giurisdizione cedessero ai richiami dei negozianti: la proposta d'introdurre in Francia l'ufficio del Pubblico Ministero nei Tribunali di Commercio dovette succumbere nella lotta che contro di essa sollevò il Commercio, pel solo timore che il poco posto fatto all'elemento tecnico riuscisse una breccia aperta contro l'istituzione: per uguale motivo nella discussione del Codice di Commercio Albertino le Camere di Commercio sorgevano unanimi ad osteggiare la parte lasciata agli uomini della legge nella composizione del Tribunale. Finalmente non appena fu nota l'ultima minaccia di sopprimere i Tribunali di Commercio, senza indugio i commercianti si manifestarono oppositori della innovazione, riguardandola come una sciagura pei futuri destini del traffico italiano. Ne sono prova irrecusabile le rimostranze deliberate dalle diverse Camere di Commercio, che, divulgate con encomio dalla pubblica stampa, dileguarono tosto quell'aura di subito ed in consulto favore che suole accompagnare presso le moltitudini ogni nuova proposta. Fra tutte richiama la seria attenzione del Legislatore quella della Camera di Commercio di Lucca, che la-

menta la soppressione dei Tribunali di Commercio compiuta dalla Lorenese Legislazione, *fra le cause che il commercio e l'industria della Provincia Lucchese mantengono in tanta decadenza* (83).

Ora, contradicendo ai reclami di chi ha dalla legge il mandato di vegliare agli interessi del commercio, mentre si sanziona l'assurdo che sienvi conoscitori delle vere convenienze del commercio, migliori dei commercianti, si presume provvedere all'utilità sua contro il manifestato volere di chi l'esercita.

47. Nè può dirsi che quello della Giurisdizione eccezionale sia un *privilegio di casta* (84), il quale dee scomparire davanti alla suprema legge dell'uguaglianza (86); perchè i negozianti nè formano nè possono formare ciò che propriamente dicesi *casta*. Se tutti hanno ad essere uguali al cospetto della legge, tutti possono, purchè il vogliano, essere commercianti e così profittare del privilegio, il quale non è già un'eccezione a beneficio più d'un ceto che d'un altro, bensì un favore meglio che alle persone, allo stesso commercio concesso. Gli odiosi privilegi, che si dissipa-

(83) Così nella istanza diretta al Guardasigilli sul rapporto della Commissione approvato nella seduta 10 aprile 1835, ordinandosene la stampa.

(84) « Se però l'amor proprio che si abbarbica sempre ai privilegi di casta in ispecie antichi facesse ostacolo ecc. » Così il Sig. Masi nella sua lettera sopra citata pag. 12 in fine.

(85) « Quali sono le ragioni che consiglierebbero la conservazione di Tribunali, che sono innanzi tutto un'anormalità nell'organamento giudiziario, perocchè costituiscono un'eccezione ed un privilegio, che non potrebbe altrimenti essere giustificato che da una inesorabile necessità? L'Amministrazione della Giustizia che debbe essere uguale per tutti, non può consentire la istituzione di Tribunali straordinari ed eccezionali ». Sono parole della sottocommissione del Bilancio passivo della Grazia e Giustizia nella sua Relazione, art. 5. *Atti del Parlamento 1865*, pag. 4605.

rono come nebbia al sole della civiltà, accordavano ad un ordine speciale di persone ciò che toglievano agli altri, e con ciò offedevano quella naturale uguaglianza che è suprema necessità d'ogni libero e razionale reggimento: per contro il privilegio dei commercianti non può ledere i diritti d'alcuno, che commerciante non sia; e se la considerazione della persona può influire sulla quistione giurisdizionale, ciò non ha luogo se non in quanto agevola la presunzione della natura commerciale della causa, in cui sola è riposta l'intima ragione della eccezionale competenza. Quindi, fuori del commercio, cessa per i negozianti qualsiasi privilegio di foro, e nella stessa guisa chi non ha l'abitudine del commercio, divenuto per un sol atto commerciante, dee subire la giurisdizione dei Tribunali di Commercio: i quali, a ver dire, conoscono non di tutte le cause dei negozianti, bensì di tutte le cause commerciali. Le conseguenze dell'obbiezione non potrebbero fermarsi alla sola soppressione della giurisdizione, ma dovrebbero finire col cancellare i privilegi di procedura, di prove, di esecuzione dei giudizi commerciali: in una parola, per essere conseguenti, si dovrebbe reclamare l'abrogazione non di un sol titolo, ma dell'intero Codice di Commercio.

48. La sollecitudine che pongono i negozianti nell'opporsi alla soppressione dei loro Tribunali, non deriva in conseguenza, da che essi li difendano come una loro antichissima prerogativa, vuota per altro di effetto; avvegnachè le affezioni alle tradizioni del passato, oramai fuori d'uso, meno che a tutti convengano al commercio, che è positivo e progressista per eccellenza: bensì perchè l'esperienza dei fatti ha indotta la convinzione ch'essi degnamente rispondono alle esigenze del contenzioso commerciale, e generalmente suole il commercio poco curarsi delle teorie e

ad esse preferire le risultanze della pratica. E queste non poteano aversi migliori, talchè, se gli oppositori hanno trovato dal lato della teoria qualche punto che potea prestarsi alla discussione, nulla hanno potuto ridire dal lato della pratica; che pur dovrebbe esser prima a fornire le ragioni d'una innovazione. Nè, per quanto possa sulle prime sembrar difficile che una istituzione Giudiziaria renda a numeri il conto del suo mandato, mancavano i dati sicuri della statistica a spandere sulla questione quella luce di esperienza, che meritava l'importanza del subbietto. Ed invero nell'attuale organamento della Giurisdizione Commerciale, la parte che se ne attribuiva agli uomini legali, sia nei Giudici di Mandamento, sia nei Tribunali di Circondario facienti funzione di Tribunale di Commercio, forniva abbondante materiale per i termini di un sicuro raffronto fra i diversi risultamenti ottenuti; raffronto che potea ricevere il suo completo nell'osservazione dell'esito sortito alle sentenze Consolari presso la Corte d'Appello comparativamente a quello, delle sentenze dei Tribunali Civili. Per quanto spetta ai Giudici di Mandamento non crediamo d'aggiungere a quanto già ne fu detto; ed a riguardo dei Tribunali di Circondario mutati in Tribunali di Commercio ci basti il riferire le conclusioni della Commissione di Statistica Giudiziaria « Non è però da pas-
« sarsi sotto silenzio, che calcolate sepa-
« ratamente le riparazioni e le conferme
« cadute sopra le sentenze commerciali de'
« Tribunali speciali di commercio, e quelle
« sopra le sentenze degli altri Tribunali
« esercenti pure la giurisdizione ordina-
« ria; rispetto alle prime le riparazioni
« cadono sopra due quinti delle sentenze,
« mentre rispetto alle seconde si esten-
« dono fino a comprendere oltre la metà.
« La quale osservazione confermata anche

« da' risultamenti del 1850, quando costantemente si riproducesse in una successione d'anni, potrebbe concorrere al criterio comparativo del merito e della bontà dei giudizi commerciali, che hanno luogo presso i Tribunali comuni e di quelli trattati ne' Tribunali Speciali di Commercio, e se non altro vale fin d'ora a raccomandare a tutti i Tribunali di prima cognizione la immediata e generale esecuzione degli art. 668 e 669 del Codice di Commercio i quali saggiamente resero facoltativo nella decisione di gravi cause commerciali presso questi Tribunali l'intervento di due distinti commercianti, con voto consultivo, da eleggersi dal Re in ogni biennio sopra una lista da formarsi dal Presidente dei Tribunali stessi (86) ».

Duolei che la mancanza attuale d'una Statistica generale di tutti gli affari giudiziari che si trattano nelle Corti e nei Tribunali del Regno, lamentata nella stessa relazione della Sotto-Commissione del Bilancio passivo della Grazia e Giustizia, ci costringa a limitare alla sola nostra Città il confronto fra il numero di riforme che riportarono in appello le sentenze del Tribunale di Commercio e quelle del Tribunale di Circondario; ma le splendide risultanze che emergono dalla Statistica parziale dan ragione d'argomentare a conformi risultati per le generali; e comunque sia, l'esempio del Tribunale di Commercio, che pel numero e l'importanza delle cause è forse il primo in Italia, basterebbe, perchè, se diverse risultanze da

altri Tribunali si avessero, dovessersi riferire a qualche peculiare motivo, non a vizio della Istituzione.

Il confronto finale delle riforme riportate dal Tribunale di Circondario e da quel di Commercio di Genova nell'ultimo triennio dà questo risultato che mentre pel primo le sentenze riformate sono poco meno della metà delle appellate, pel secondo di poco oltrepassano la quarta parte.

Ove poi si rifletta che il numero degli appelli temerarii, al solo intento di ritardare l'esecuzione dell'appellata sentenza, deve di gran lunga eccedere nei Tribunali civili, per i quali l'esecuzione provvisoria non è regola generale, dovrebbe l'evidenza delle cifre mettere i Tribunali di Commercio al sicuro da qualsiasi attacco.

Ecco i termini precisi della Statistica della cui esattezza ci porgiamo mallevadori:

Tribunale di Commercio	SENTENZE		
	confermate	riparate in tutto in parte	
Nel 1860 . .	78	33	36
Nel 1861 . .	70	33	17
Nel 1862 . .	85	28	14
TOTALE	233	94	67
Tribunale di Circondario			
Nel 1860 . .	116	51	58
Nel 1861 . .	93	46	46
Nel 1862 . .	102	40	46
TOTALE	313	137	150

Si può quindi formulare la risultanza finale colla seguente proporzione aritmetica.

$$223 : 161 :: 313 : 287.$$

« E questo sia suggel ch'ogn'uomo sganni ».

LA DIREZIONE.

(86) Relazione della Commissione riferita in capo al 1.º Volume della Statistica Giudiziaria stampato nel 1852, pag. 85.

pag. 1

, 17

, 19 TA-CORRIGE.

, 22

, 25 *di* discussione *leggasi* decisione

, 29 *not.* Equae , Æque

, 32 *col.* prescrivere , proscrivere

tezzare , calcolare

, col

ercio , Circondario

, 233

160

la risultanza
te proporzione aritmetica.

161 : : 313 : 287.

ggel ch'ogn'uomo sganni ».

DIREZIONE.

Il comitato di